

PolMagazine

DRITTI AL PUNTO

TRASPARENZA E PRIVACY RAPPORTO DELICATO

Pag. 12 | Marco Massavelli

QUI COMANDO IO ARZANO




Pag. 32 | con il contributo del Comandante Biagio Chiariello

PER UNA BUONA FORMA SERVE SOSTANZA

Pag. 38 | Fabio Dimita

QUESTIONE DI SICUREZZA

La Polizia Locale deve essere “equipaggiata” per una presenza non formale



Sistemi innovativi per la segnaletica e la sicurezza stradale
 Segnaletica verticale, orizzontale e luminosa, Barriere di sicurezza
 Semafori, Carpenteria metallica - Arredo urbano - Impianti fotovoltaici

Nuova Fise Srl - Zona Industriale 73044 Galatone (Le) - P.Iva 02279190751
 Tel. 0833 832220 Fax 0833 832224 www.nuovafise.it - info@nuovafise.it



siamo presenti su
acquistinretepa.it

Sommario

04 / Editoriale

Gli esami non finiscono mai...

08 / Uno contro tutti

Informazione e formazione:
le vostre domande, le nostre risposte

10 / Photostory

Interessante giornata di formazione a Nardò

OBIETTIVOSU

12 / Trasparenza e privacy, rapporto delicato

I dati dei dipendenti sull'albo pretorio online vanno cancellati secondo le regole

16 / Sfida all'efficienza

Accertamento delle entrate banco di prova per i comandi di Polizia Locale

Norma_Le

20 / Pubblica decenza, c'è una novità

Illegittimità costituzionale per il trattamento sanzionatorio previsto dal codice penale

22 / Via quell'amianto!

Esempio di ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica

28 / Aprite il sipario

Pubblico spettacolo: commissioni comunale e provinciale di vigilanza. Competenze e composizione

32 / Qui comando io

Arzano, baluardo di legalità

La Polizia Locale è decisa a portare avanti la sua battaglia contro il malaffare e la tracotanza della camorra

Cds e dintorni

34 / Lesioni personali, di che entità?

La normativa sui delitti di colposa offesa stradale all'incolumità individuale

38 / Per una buona forma serve sostanza

Ordinanze "contra legem" o non in coerenza con le direttive ministeriali. Conseguenze ed effetti?

Si...cura...mente

42 / Sulle strade un nuovo approccio

L'obiettivo è ridurre in modo significativo gli incidenti nel numero e nelle loro conseguenze

44 / Questione di sicurezza

La Polizia Locale deve essere "equipaggiata" per una presenza sul territorio che non sia solo formale



Gli esami non finiscono mai... per la MORALE!



aveva strutturato le sue opere. Per la prima e ultima volta il racconto è accompagnato dal commento del protagonista che sul palcoscenico si rivolge direttamente al pubblico commentando, spiegando e talora anticipando quanto avverrà sulla scena. Sembra di poter dire che Eduardo riprenda la concezione del teatro pirandelliano dove i protagonisti interagivano con gli spettatori. Speranza nel prologo si presenta abbigliato con un vestito che non cambierà mai nel corso della commedia, salvo alla fine nella scena del funerale, dove però saranno gli altri a vestirlo in un modo ridicolo. Questo vuole forse significare che il protagonista nel corso della sua vita si mantiene sempre fedele a sé stesso, non cambia abito, non muta; solo dopo la sua morte gli altri lo trasformeranno in una caricatura di quello che era veramente. Non c'è più dignità, sembra dire il protagonista, neppure nella morte e nelle esequie trasformate dai vivi in una specie di spettacolo finale.

Anche senza scivolare in una visione così nera di derivazione pirandelliana, **è pur vero che un fondo di verità esiste nel concetto che gli esami non hanno mai fine** e che sempre ci sarà qualcosa o qualcuno che, nel corso della nostra vita, pretenderà di rifarceli, per vedere se siamo meritevoli di procedere o se, viceversa, dobbiamo migliorare la nostra preparazione e sostenerli una seconda e, se necessario, una terza e una quarta volta.

I genitori e i nonni prima, gli insegnanti poi, ma anche i compagni di scuola e di vita, i coniugi, gli amici, i colleghi, i parenti, i vicini, i figli e anche i nipotini. Occhi esterni che osservano e a volte restituiscono pareri utili e costruttivi, altre volte invece, soltanto giudizi trancianti. Alcune persone temono talmente tanto il giudizio degli altri da costruirsi una corazza di finzione, come se quest'ultima fosse necessariamente migliore del contenuto autentico della persona. E l'essere inautentici genera un meccanismo di insicurezza esistenziale, perché gradualmente ci si perde di vista.

Certamente, **può fare male sentire una critica distruttiva, soprattutto se tocca l'essenza della**



“Gli esami non finiscono mai” è un modo di dire entrato nel linguaggio comune italiano (e non solo!) dal 1973, anno in cui un tale genio di nome Eduardo De Filippo scriveva, pubblicava e metteva in scena, al Teatro della Pergola di Firenze il 19 dicembre dello stesso anno, la sua ultima grande opera... appunto... “Gli esami non finiscono mai”: una commedia, in tre atti e un prologo, amara, percorsa da una dolente vena di pessimismo, il cui motivo dominante è l'impossibilità, per l'uomo, di essere finalmente sé stesso, di potersi sottrarre alla occhiuta vigilanza, al maligno pettegolezzo e al silenzioso gioco al massacro da parte della società.

Fin dall'inizio della rappresentazione questo dramma vuole mostrare la sua originalità uscendo dagli schemi secondo i quali finora l'autore

“Dedico questo editoriale soprattutto a Biagio Chiariello, Comandante della PL di Arzano, che andremo a conoscere meglio nel Qui comando io”

persona, piuttosto che i suoi comportamenti.

Come gestire quindi i commenti non sempre benevoli degli altri? Una possibilità è chiedersi cosa si sta imparando da quelle parole. Forse gli altri vedono ciò che noi non vediamo? Possono spiegarci come meglio procedere? Hanno un'idea geniale nel cassetto pronta per noi? Un buon suggerimento da offrire? In questi casi sono regali preziosi, utili spunti di riflessione e crescita. Giocare con le domande, può essere efficace per scoprire l'intenzione della critica e la sua eventuale utilità.

Allo studente liceale o universitario che, dopo tanto studio e sacrificio, stringe finalmente in mano il proprio diploma e dà un addio ai libri e alla scuola o all'ateneo, sembra, per un momento, di toccare il cielo con un dito: è come se un grave peso gli fosse caduto dalle spalle, amici e parenti lo complimentano e lo festeggiano ed egli, come si suole dire, può finalmente alzare le vele della navicella e affrontare il mare aperto della vita. Non tarderà a scoprire, tuttavia, indipendentemente dal valore concreto del pezzo di carta che certifica il suo completamento di un determinato corso di studi, che tutta la fatica e tutto l'impegno profusi sino ad allora sono cosa da poco, in confronto a ciò che la vita si appresta a chiedergli. E non tarderà a provare un sincero rimpianto per quegli anni passati sui libri, per quei compagni, perfino per quei professori, insomma per tutto quell'ambiente e quel ritmo di lavoro i quali riempivano, in gran parte, e davano un senso compiuto al suo orizzonte di vita.

Ma poi? Che succede quando non ci sono più esami da sostenere, ma si scopre che la vita è tutto un esame, un esame continuo, molto più severo e molto più pressante di quelli che gli studenti devono sostenere per conseguire il diploma o la laurea? E che davanti a tale esame incessante, esigente, imperioso, si rischia di trovarsi sempre fatalmente impreparati, e che nessuno studio,

nessuna diligenza, nessuna strategia riusciranno mai a garantire un minimo livello di sicurezza nei confronti delle sorprese che esso può riservare? D'altra parte, è possibile considerare la cosa anche da un altro punto di vista. E, pur senza negare l'assunto di base, pervenire a conclusioni molto diverse da quelle, amare e pessimistiche, di scrittori come Pirandello e De Filippo. Tanto per cominciare: **è davvero un male, una cosa negativa in sé stessa, il fatto che gli esami non finiscano mai?** E in secondo luogo: è corretto pensare a tali esami come se fosse la vita a farceli, a imporceli in modo arbitrario. O non sarebbe più giusto, più realistico, vederli piuttosto come degli esami che noi facciamo a noi stessi, che una parte di noi fa all'altra parte, talora in maniera equa e comprensibile, altre volte in maniera abnorme, compulsiva e irrazionale?

Per gli animali non ci sono esami, con l'eccezione degli animali addomesticati. L'animale che vive libero deve affrontare delle difficoltà e sa di poter contare solo su sé stesso, ma questo non è un esame. Tutt'al più, si possono paragonare a esami i combattimenti fra maschi per la conquista delle femmine: fra i lupi, ad esempio, o fra i cervi, o fra gli stalloni o i tori. Ma il concetto di "esame" implica quello di giudizio e il giudizio non è mai un fatto solamente tecnico, ma anche, e sia pure di riflesso, un fatto spirituale e morale. L'animale sconfitto nella lotta per il dominio del branco subisce, questo è certo, anche una umiliazione. Tuttavia, non bisogna spingere troppo oltre l'analogia con gli esseri umani: perché, in natura, non vi è morale e poi perché devono esserci un vinto e un vincitore, affinché sia il migliore a svolgere la funzione sociale più importante, a cominciare da quella riproduttiva.

Solo nel mondo umano la competizione sociale è ritualizzata e mascherata, a un punto tale che, teoricamente, potrebbero darsi solo dei vincitori, come nel caso di un primo premio assegnato "ex aequo" a due soggetti, o in quello di un accordo per la divisione consensuale di un bene



agognato da più soggetti. Inoltre, solo nel mondo umano si opera una scelta in base a dei valori morali: la gallina che becca a morte un cucciolo di coniglio agisce per istinto, secondo natura (e chi vive in campagna, può assistere centinaia di volte a episodi di questo genere); mentre l'uomo che aggredisce malignamente un suo simile agisce in base a una scelta **morale**, ossia in base a **una scelta tra il bene e il male**.

Nessun giudizio, dunque, e nessun esame è possibile nei confronti dell'animale, mentre **sia l'esame che il giudizio, anche solo di tipo morale, sono sempre presenti nella vita umana**, che è fatta di azioni volontarie e di scelte continue: la vita è lotta, nel senso che essa richiede incessantemente a tutti, dunque anche alle anime più miti, anzi ad esse specialmente, di confrontarsi con difficoltà, sacrifici, rinunce, scelte penose, dolorose lacerazioni. e, come abbiamo detto, l'esame può venire tanto dall'esterno, cioè dagli altri, quanto dall'interno, cioè da noi stessi!

Il protagonista principale della meravigliosa commedia eduardiana, Guglielmo Speranza (anche i nomi sono stati scelti in modo appropriato da Eduardo per ognuno dei protagonisti dell'opera) afferma: "Mi sono scocciato di sottostare alla legge del vivere civile che ti assoggetta a dire sì senza convinzione quando i no, convintissimi, ti saltano alla gola come tante bolle d'aria". Nessuna difficoltà, nessun sacrificio e nessuna rinuncia hanno il potere di renderci peggiori, se noi non vi acconsentiamo. Nessuna delusione può renderci amari e sconsolati, se noi non siamo disposti a cullarci in essa, a piangerci addosso, a chiuderci in essa come in un alibi per giustificare, davanti a noi stessi e agli altri, la nostra tendenza all'auto-commiserazione, alla passività, alla rinuncia senza alcun tentativo di lotta.

Per sapere se si è agito bene, in ultima istanza esiste un solo tribunale realmente titolato: quello della propria coscienza, purché sia una coscienza retta e allenata al bene, nel rispetto della Morale.

Non qualunque coscienza è buon giudice di sé stessa, ma solo una coscienza che, se non è del tutto buona, quanto meno tende al bene, lo sa vedere, lo sa riconoscere e si sforza di seguirlo, o, se non altro, si rammarica di non saperlo o di non poterlo fare.

In questo senso, **gli esami che noi facciamo a noi stessi non finiscono mai, né debbono mai finire**: guai se, arrivati a un certo punto, finissero: vorrebbe dire che siamo entrati nella zona d'ombra dell'ignavia morale, che abbiamo smesso di lottare, che abbiamo smesso di interrogarci; soprattutto, vorrebbe dire che abbiamo smesso di essere esigenti e intransigenti con noi stessi. E questo è, senza alcun dubbio, un male.

Attenzione: essere esigenti e intransigenti con sé stessi è una cosa buona, purché sia condotta in un modo buono. Vale a dire senza esagerazioni compulsive, senza estremismi patologici, senza tortuosità morbide. L'anima sana è giustamente esigente con sé stessa; l'anima malata è esigente in maniera sproporzionata, assurda, incontentabile. L'anima malata è incapace di rassegnazione; da questo la si riconosce: essa non rappresenta realisticamente la realtà, ma amplifica le cose e le situazioni a dismisura, per potersi flagellare e attribuire colpe immaginarie, per sentirsi responsabile di tutto quel che di male succede nel mondo. La coscienza esageratamente severa con sé stessa è, dunque, l'espressione di una malattia dell'anima: di una malattia che risiede altrove, non nel fatto per cui essa si affligge, ma per qualcosa di molto più profondo ed essenziale, qualcosa che essa non ha mai avuto il coraggio di guardare in faccia.

Morale di questo editoriale è... la MORALE!

Rispolveriamola ... ci serve pulita, intonsa, rinnovata dalle cicatrici, per renderla idonea a superare ogni esame.

Dedico questo editoriale a me stesso, ai miei colleghi, ai miei amici e ai miei familiari (in particolare ai miei figli), alle menti produttive di idee che collaborano con me in questa tanto difficile e impegnativa quanto meravigliosa avventura di PolMagazine, e soprattutto **lo dedico a Biagio Chiariello, Comandante della polizia locale di Arzano, che andremo a conoscere meglio nel "Qui comando io"**, ultimo baluardo e simbolo autorevole di un lavoro tanto gravoso e rischioso, quanto poco compreso e non apprezzato, in primis dai nostri datori di lavoro... per i quali spero che gli esami non finiscano mai!

"Chiariello è simbolo autorevole di un lavoro tanto gravoso e rischioso, quanto poco compreso e non apprezzato in primis dai nostri datori di lavoro"



di **Francesco DELVINO**

Dirigente Enti Locali

LE GRANDI IDEE NON DORMONO MAI



comunicazione | grandi eventi | digital marketing
produzioni video | lobbying | ufficio stampa strategico



Uno contro tutti

■ Riposo troppo lungo?

In una operazione di controllo nei confronti di un autotrasportatore abbiamo constatato che lo stesso aveva effettuato sul veicolo dotato di cuccetta un riposo settimanale superiore a 45 ore. Ci risulta che questo non sia più possibile e vorremmo avere delle certezze in merito. Distinti saluti.

Lettera firmata

Durante il riposo settimanale il conducente non deve svolgere alcuna funzione lavorativa, compresa la semplice vigilanza al veicolo e deve poter disporre liberamente del proprio tempo. Quando il viaggio è molto lungo e non consente il rientro nel luogo di abituale stazionamento, è consentita la fruizione delle attrezzature presenti a bordo dello stesso veicolo, purché questo sia in sosta e le attrezzature siano idonee (lettini o cuccette). Gli autisti possono trascorrere in cabina le interruzioni nella guida, il riposo giornaliero e i periodi di riposo settimanale ridotto. È, invece, vietato permanere in cabina durante un periodo di riposo settimanale regolare di 45 ore o superiori. La stessa regola vale anche per il periodo di riposo preso a compensazione di riposi settimanali ridotti. L'autista ha l'obbligo di effettuare il riposo settimanale ordinario in alloggi dotati di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici/alberghi, bed and breakfast, qualora non sia possibile ritornare in sede ed effettuarlo presso la propria abitazione. In caso di multipresenza, il divieto di permanere in cabina nel caso in cui il riposo settimanale regolare, ma anche il periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanali ridotti, dovesse essere fatto in trasferta, vale non solo per il conducente ma anche per tutti i membri dell'equipaggio. Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio in caso di inosservanza alla disposizione normativa de qua trova applicazione l'art. 174, comma 6, e cioè il caso del mancato riposo superiore al 20%. (f.d.)



■ Il paese in cui si fa ingresso...

Vorremmo avere maggiori delucidazioni sull'ultima disposizione in materia di autotrasporto prevista dal Regolamento 1054/2020 che ha di fatto modificato il Regolamento 561/2006, che prevede l'obbligo per l'autista di aggiornare il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all'inizio della sua prima sosta in tale Stato. Vorremmo chiarimenti sulle modalità di attuazione e sulla procedura sanzionatoria da applicare.

Lettera firmata

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del ministero dell'Interno, con la circolare del 4 febbraio, ha fornito chiarimenti in merito alle

disposizioni entrate in vigore lo scorso 2 febbraio 2022.

Come è noto, con il Pacchetto Mobilità è stato introdotto il REG. UE 1054/2020 che ha apportato modifiche al REG. 561/06 sui tempi di guida e riposo e al REG. 165/2014 sui tachigrafi digitali. L'art 34 del REG 165/2014 è stato così modificato:

c) al paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente: «f) (...) Il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.»;

Pertanto dal 2 febbraio 2022 il conducente ha l'obbligo di inserire il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all'inizio della sua prima sosta in tale Stato. La prima sosta si deve intendere quella effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. In sintesi, in caso di trasporto internazionale con veicoli che installano tachigrafi digitali, a partire dal 02 febbraio 2022 sarà necessario appena superato il confine:

- fermarsi nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa, e qualora l'attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l'inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo;
- registrare l'attraversamento inserendo la Nazione di Inizio;

Pertanto, la sosta (e/o lo stazionamento del veicolo) durante il quale adempiere all'obbligo di inserimento deve essere effettuata subito dopo la frontiera, in qualsiasi luogo idoneo alla fermata in sicurezza del veicolo o, in alternativa, nel punto di sosta più vicino alla stessa frontiera pur sempre ubicato sul territorio del Paese in cui si è fatto ingresso. Detto punto di sosta, che potrà coincidere o meno con il luogo dove il conducente fruirà dell'interruzione o del riposo giornaliero o settimanale, potrà essere un'area di servizio, un'area di parcheggio o una qualsiasi altra area, diversa da quella per la sosta in emergenza dei veicoli, in cui il veicolo può sostare in sicurezza. A esempio, se il conducente è partito dall'Italia e sta transitando in Austria, dovrà fermarsi alla prima area di sosta utile e inserire la NAZIONE DI INIZIO, appena passato il confine.

Si ricorda che l'obbligo era già in vigore dal 20 agosto 2020 per il conducente di un veicolo munito di tachigrafo analogico, a seguito dell'introduzione della lett. f) del paragrafo 6 del medesimo articolo 34.

In caso di multipresenza entrambi gli autisti dovranno provvedere alla registrazione de quo nelle medesime modalità sopra descritte.

In Italia l'omesso inserimento del simbolo del Paese in cui si fa ingresso è soggetto alla sanzione dell'art. 19 della legge n. 727/1978, essendo quest'ultima una norma che si applica in via residuale per tutte le violazioni del regolamento (UE) 165/2014 che non hanno una specifica sanzione e che si riferiscono principalmente ad **"un non corretto utilizzo del cronotachigrafo"**.

La stessa sanzione si ritiene applicabile anche nell'ipotesi in cui la registrazione sia stata effettuata tardivamente, cioè fuori dal porto di sbarco, dalla stazione ferroviaria di arrivo, ovvero in punti di sosta lontani dalla frontiera. In tale ultimo caso, per accertare la tardività dell'inserimento occorre verificare che il conducente pur in presenza di idonei punti di sosta vicini alla frontiera, che siano in concreto fruibili, abbia ritenuto di non fermarsi e di effettuare la registrazione in un secondo momento. Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio va fatta un'ulteriore riflessione legata anche alle attività di cabotaggio. Prendendo ad esempio la fattispecie astratta prevista dall'art. 46 ter della legge 298/74, si evince come sia contemplata una sanzione di 2.000,00 euro per l'autista che non dimostri la corretta attività di cabotaggio. Tale inadempienza potrebbe concretizzarsi anche con l'impossibilità di dimostrare il giorno e l'ora esatta dell'attraversamento del confine tra Stati membri non effettuando la registrazione richiesta, rendendo vana qualsiasi posizione difensiva nei confronti dell'organo accertatore. Pertanto, se l'autista italiano si dovesse imbattere in un Paese membro in una procedura di istruttoria simile a quella disciplinata dall'art. 41 sopra citato, sarebbe potenzialmente perseguibile di più importanti procedimenti sanzionatori. (f.d.)

Inviare i quesiti per la rubrica
"Uno contro tutti" per email:

ufficiostampa@lobepartners.it

A richiesta, la domanda e la relativa risposta verranno pubblicate eliminando i riferimenti dello scrivente.

PHOTOSTORY



The slide features logos for the Italian Ministry of Infrastructure and Sustainable Mobility, the local police command, and as.com. The main title 'PolDay' is in large white letters, with 'GIORNATA DI STUDIO SPECIALISTICA' below it. A diamond-shaped graphic contains the text 'CITTA' DI SARAGO' and 'CIVILIA'. The main topic is 'CODICE DELLA STRADA' with sub-points 'NOVITÀ E RESTYLING ALLA LUCE DEL DECRETO MILLEPROROGHE (L. 15/2022) E DELLE RECENTI NORME'. The speaker is identified as Fabio DIMITA, a director from the ministry.

PolDay
GIORNATA DI STUDIO SPECIALISTICA

CODICE DELLA STRADA
NOVITÀ E RESTYLING ALLA LUCE DEL DECRETO MILLEPROROGHE (L. 15/2022) E DELLE RECENTI NORME

RELATORE:
Fabio DIMITA
Funzionario direttivo del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile



The stage features a speaker in a dark uniform, two white chairs, and several banners. From left to right: a white banner with the as.com logo, a flag of the City of Sarago, and a vertical banner for 'laBconsulenze'.

as.com.

laBconsulenze






Formazione specialistica per la Polizia Locale

A Nardò, in provincia di Lecce, si è svolto un **PolDay** dedicato alle ultime novità del Codice della Strada. La giornata di studio è stata promossa dal **Gruppo laBconsulenze**, specializzato nella fornitura di servizi innovativi alla Pubblica Amministrazione. Una giornata di studio e approfondimento dedicata al tema "Codice della Strada - Novità e restyling alla luce del Decreto Milleproroghe (L. 15/2022) e delle recenti norme" con la partecipazione di oltre 250 tra Comandanti e agenti di Polizia Locale, amministratori, associazioni di categoria e consulenti della Pubblica Amministrazione. Hanno partecipato la Scuola di formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia e l'as.com - Associazione Comandanti ed Ufficiali della Polizia Locale della Provincia di Lecce. A relazionare sul tema è stato **Fabio Dimita**, funzionario direttivo del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, mentre la giornata è stata moderata da **Cosimo Tarantino**, Comandante della Polizia Locale di Nardò e introdotta dai saluti del Comandante della Polizia Locale di Lecce **Donato Zacheo**, direttore della Scuola di formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia e presidente dell'Associazione dei Comandanti e Ufficiali delle Polizie Locali del Salento.

L'organizzazione di giornate di studio come quella tenuta in Puglia rientra nell'ambito di un più ampio progetto del Gruppo laBconsulenze, che mette al centro la formazione specialistica continua in un settore in costante evoluzione.





TRASPARENZA E PRIVACY, RAPPORTO DELICATO

I DATI DEI DIPENDENTI SULL'ALBO PRETORIO ONLINE
VANNO CANCELLATI SECONDO LE REGOLE



La normativa sul trattamento dei dati personali riguarda, come è noto, anche la Pubblica Amministrazione in generale e i Comuni in particolare. Gli ambiti di maggior rischio, per il Comune, per quanto riguarda eventuali violazioni, sono la gestione dei dati del personale e le pubblicazioni sull'albo pretorio online: il Comune, al di là degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, deve sempre contemperare la necessità di garanzia di trasparenza nella propria attività istituzionale, con gli obblighi di tutela nel trattamento dei dati personali.

Ci sono limiti precisi

Sulle competenze in materia di pubblicazione degli atti e delle informazioni sull'albo pretorio online comunale, è da evidenziare l'ordinanza n. 18292, del 17 dicembre 2019 (depositata il 3 settembre 2020) della Corte di Cassazione Civile, per cui è responsabile il Comune per aver mantenuto la pubblicazione dei dati personali di un dipendente sull'albo pretorio, oltre il termine di quindici giorni, non avendo osservato l'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali necessarie ad evitare l'illecito: la pubblicazione delle notizie relative alla vita privata dell'impiegato non può ritenersi legittimata dalle ragioni di trasparenza.

Nel caso trattato dalla Suprema Corte di Cassazione, il Garante per la protezione dei dati personali aveva irrogato al Comune una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 162, comma 2-bis, decreto legislativo n. 196/2003 (cosiddetto, Codice della Privacy), per la violazione dell'articolo 19, comma 3 stesso decreto (abrogato con le modifiche apportate con il decreto legislativo 101/2018, che ha adeguato il Codice della Privacy alle norme europee del G.D.P.R. Reg. 2016/679), commessa dal Comune diffondendo dati personali di una dipendente comunale per un periodo superiore ai

quindici giorni stabiliti come periodo necessario di pubblicazione delle delibere comunali nell'albo pretorio dall'articolo 124, decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.).

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 19 (stralcio) (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art. 162 Altre fattispecie

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 124 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

“Gli ambiti di maggior rischio per un Comune sono la gestione dei dati del personale e le pubblicazioni sull'albo pretorio online”

Dalla sentenza di primo grado emergeva che il Comune effettivamente aveva mantenuto visibili per oltre un anno sul proprio albo pretorio on line determinazioni dirigenziali dalle quali risultavano non soltanto il nome e il cognome della dipendente e l'esistenza di un contenzioso tra la stessa e l'Amministrazione comunale, a giustificazione della nomina di un difensore e a garanzia del conseguente impegno di spesa per il Comune, ma anche lo stato di famiglia dell'interessata e le circostanze che la medesima viveva da sola, che aveva avanzato una domanda di rateizzazione del dovuto e che tale domanda non era stata accolta. Si trattava, quindi, di informazioni che, non afferendo all'assetto organizzativo degli uffici, non potevano ricondursi alle strette esigenze di trasparenza amministrativa, cosicché il loro contenuto avrebbe imposto al Comune di avviarle celermente verso l'archiviazione e l'oblio, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 124, T.U.E.L.



Nel ricorso avanti alla Corte di Cassazione, il Comune sostiene che pubblicazione nell'albo pretorio delle determinazioni amministrative de quibus, contenenti dati non sensibili della dipendente, sarebbe stata imposta:

- **dall'articolo 19**, comma 3-bis, decreto legislativo n. 196/2003, che prevedeva l'accessibilità delle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica (con esclusione delle notizie espressamente qualificate non ostensibili);
- **dall'articolo 124**, decreto legislativo n. 267/2000, che prevede la pubblicazione di tutte le deliberazioni dei comuni e delle provincie per un termine (minimo) di quindici giorni consecutivi;
- -, decreto legislativo n. 150/2009 (anch'esso attualmente abrogato) che fondava la prevalenza del principio della trasparenza sul principio della privacy, imponendo l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali e l'utilizzo delle risorse anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di attuare il principio democratico e i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Secondo la Corte di Cassazione tali eccezioni non possono essere accolte. Infatti, il Comune è stato sanzionato, non per aver pubblicato sul proprio sito le determinazioni dirigenziali de quibus, ma per aver mantenuto la pubblicazione oltre il termine di

quindici giorni previsto dall'articolo 124, T.U.E.L.: la pubblicazione era lecita nei limiti dell'articolo 124, T.U.E.L., ma non poteva ritenersi consentita per un tempo eccedente i quindici giorni imposti da quest'ultima disposizione, in quanto riguardava notizie relative alla vita privata dell'impiegata (il suo stato di famiglia, il fatto di vivere sola, la proposizione di domanda di rateizzazione, il mancato accoglimento della stessa), le quali non afferivano all'assetto organizzativo degli uffici e pertanto non potevano ricondursi alle esigenze di trasparenza amministrativa.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo relativo alla presunta commissione della violazione amministrativa, il Comune evidenziava che l'omessa rimozione dall'albo pretorio on line dei dati personali della dipendente non sarebbe stata al medesimo imputabile, poiché esso si era avvalso, non disponendo di personale dotato delle specifiche professionalità richieste, dell'opera di un consulente esterno, al quale era stato dato l'incarico di configurare il sito internet del Comune in conformità alla normativa vigente: in tal modo, il Comune denunciava la violazione dell'articolo 3, legge n. 689/81.

Chi è il titolare?

Anche questo motivo è stato disatteso dalla Corte di Cassazione: infatti, come precisato con la sentenza n. 8184/2014, ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo n. 196/2003, il titolare del trattamento è la persona giuridica, non il legale rappresentante o l'amministratore, e, come sottolineato con la sentenza n. 13657/2016, il codice della privacy deroga al principio della imputabilità personale della sanzione di cui alla legge n. 689/81, configurando, nello specifico regime sanzionatorio ivi dettato, un'autonoma responsabilità della persona giuridica. Tale responsabilità non può ritenersi oggettiva ma, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2000 in tema di responsabilità da reato degli enti, va configurata come "colpa di organizzazione", da intendersi, in senso normativo, come rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione degli illeciti (cfr. Cassaz. SS.UU. Penali n. 38343/14). Correttamente, quindi, è stata negata efficacia esimente alla circostanza che il ritardo nella rimozione dal sito web dei dati personali della dipendente sia dipesa da una disfunzione degli applicativi informatici gestiti da un consulente esterno, rilevando che tale circostanza era "pienamente riconducibile alla sfera di signoria dell'Ente e del suo apparato".



Marco MASSAVELLI

Comandante PL e D.P.O.
Comune di Susa (TO)

Gli incidenti causano incidenti

Lavoriamo ogni giorno per la sicurezza stradale dei cittadini e per la tutela dell'ambiente

C'è una vittima di cui pochi parlano dopo un incidente stradale: l'ambiente. Spesso, dopo un sinistro, sulla strada si vedono macchie d'olio e parti di veicoli che, se non aspirate correttamente e recuperate rischiano di inquinare e costituire un pericolo per la viabilità. Noi di Deam Sud abbiamo le dotazioni tecnologiche e i mezzi giusti per gestire questo genere di situazioni. Veicoli con strumenti innovativi per **lavare e aspirare i liquidi** e intervenire di giorno e di notte, in qualunque condizione climatica.

La **responsabilità sociale** è primaria per noi. Lavoriamo per la riduzione, fino all'azzeramento, del tasso di sinistrosità dovuto alla mancata attività di ripristino della **sicurezza stradale**, per la salvaguardia dell'ambiente danneggiato dal verificarsi di eventi inquinanti, per lo scrupoloso rispetto del controllo della filiera dei rifiuti, per il ripristino della scorrevole viabilità in tempi brevi,

per il miglioramento dell'immagine della "cosa pubblica" e per la promozione e maturazione di un **maggiore senso civico** a beneficio della collettività.



Info e contatti

tel. **800 198 048**

mail: **amministrazione@deamsud.it**

sito web: **www.deamsud.it**



SFIDA ALL'EFFICIENZA

**GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI
ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA:
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE BANCO DI PROVA
PER I COMANDI DI POLIZIA LOCALE**





Continua il nostro percorso all'interno del vituperato mondo della gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada. Ci soffermiamo sulla fase di accertamento delle entrate: una fase complessa e diversificata che pone in capo a diversi soggetti, comandanti di polizia locale in primis, una serie di compiti e le connesse responsabilità.

Inquadramento normativo

La fase di accertamento delle entrate in generale e, quindi, anche di quelle derivanti dai proventi delle sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada, va inquadrata nell'ambito della riforma introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che ha ridefinito l'ordinamento contabile degli enti territoriali, ciò al fine di realizzare una omogeneità effettiva dei bilanci e dei rendiconti e di estendere la contabilità patrimoniale a tutti gli enti, migliorando in tal modo la complessiva qualità dei conti pubblici e concorrendo positivamente al percorso di risanamento della finanza locale attraverso l'applicazione di regole contabili uniformi, rese cogenti per regioni ed enti locali.

La riforma aveva come obiettivo che i bilanci rispecchiassero effettive obbligazioni giuridiche e, al contempo, che i risultati di amministrazione fossero veritieri e attendibili, oltre che si procedesse a effettuare una reale quantificazione delle effettive risorse a disposizione degli enti, attraverso l'utilizzo della contabilità finanziaria e l'adozione, nell'armonizzazione contabile dei bilanci, del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, che rappresenta il fulcro centrale dell'intera riforma.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, "le amministrazioni pubbliche territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati:

- a. Della programmazione;
- b. Della contabilità finanziaria;
- c. Della contabilità economico-patrimoniale;
- d. Del bilancio consolidato."

Ai fini della nostra disamina occorre porre particolare attenzione al principio contabile generale della competenza finanziaria, il quale costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate sia attive in riferimento agli accertamenti, sia passive in riferimento agli impegni. Il suddetto principio contabile prevede, in



relazione alle entrate, che l'accertamento delle stesse sia effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

Entrate non certe

Tra le entrate vi sono anche quelle di dubbia e difficile esazione. Nel caso di specie, il riferimento è chiaramente alle sanzioni amministrative al codice della strada che, prima della riforma, erano registrate dai Comuni in modo non uniforme. Alcuni Enti, prudenzialmente, con il fine di preservare gli equilibri di bilancio, accertavano

“L’incasso delle sanzioni pecuniarie riveste natura eccezionale e straordinaria, giacché è connesso a una serie di condizioni aleatorie”

poi, possono determinare una minore incisività dell’azione degli organi locali di polizia stradale e possono influire negativamente sulla capacità di rispettare le previsioni di entrata. Queste entrate, come specificato dalla Corte dei Conti con delibera 2010104/2010/REG, possono essere considerate ricorrenti o a contenuto stabile relativamente alla quota che "ordinariamente" è acquisita al bilancio dell'ente, sulla base di un prudente calcolo statistico su una serie storica adeguata.

È evidente la circostanza per cui sussiste necessariamente una differenza tra accertato e riscosso ed è altrettanto possibile che questa discrepanza sia rilevante, anche perché accade che la riscossione è temporalmente spostata rispetto alla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale.

Pertanto, devono essere correttamente previste e quantificate le entrate da accertare, nonché ciò che prudenzialmente si ritiene di incassa-

tali risorse per cassa, ma questo da un lato non garantiva una gestione trasparente e dall’altro non consentiva di avere una corretta e concreta rappresentazione della capacità dell’Ente di riscuotere le proprie entrate. Altri, invece, contabilizzavano le entrate ignorando, ai fini dell’effettiva copertura degli impegni di spesa, la reale capacità di riscuotere gli accertamenti registrati. Tale modo di operare, se protratto negli anni, portava con sé come naturale conseguenza la creazione di consistenti residui attivi, nonché continui avanzi di amministrazione che, a loro volta, alimentano spesa rischiando di pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Come già anticipato, tra le entrate extratributarie di dubbia e difficile esazione devono essere annoverate, senza dubbio, quelle derivanti dalle sanzioni amministrative comminate ai sensi del codice della strada. Esse sono rappresentate dalle sanzioni rimosse sia a seguito dei pagamenti spontanei, sia mediante la riscossione coattiva; ne fanno parte, quindi, anche le maggiorazioni e gli interessi eventualmente incamerati, mentre vanno tenute distinte le somme relative al recupero delle spese anticipate dall’ente creditore, quali per esempio le spese di notifica e di procedimento, l’aggio del concessionario di riscossione, le spese legali, etc.

L’incasso delle sanzioni pecuniarie riveste natura eccezionale e straordinaria, giacché è connesso a una serie di condizioni aleatorie, quali la volontà di pagare in misura ridotta ovvero di impugnare i provvedimenti sanzionatori oppure, ancora, di rimandare il pagamento alle procedure coattive, sempre ammesso che queste ultime vadano a buon fine. Situazioni contingenti,





re nell'anno di riferimento; parimenti, devono computarsi tutte le componenti che assumono natura eccezionale nell'ambito del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) al fine di scongiurare rischi di gestione poco veritieri e attendibili. Sulla questione della limitata capacità dell'ente di assicurare il reperimento e l'effettiva riscossione delle risorse necessarie per realizzare le proprie funzioni e, dunque, garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività si è espressa la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la recentissima deliberazione n. 37/2022/PRSE. La Corte dei Conti ha analizzato la gestione finanziaria di un comune, nell'arco di un quadriennio, sulla base del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici - principio che rappresenta uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost. - evidenziando come la situazione economico finanziaria sia caratterizzata da una serie di gravi criticità, che rischiano di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Tali criticità sono state individuate nella carenza di cassa causata da consistenti crediti non riscossi, i quali portano all'accumulo di residui attivi. La deliberazione richiama la sentenza n. 2/2020 Corte dei conti, Sez. riunite, in base alla quale "la bassa riscossione dei residui protratta nel

tempo, non solo incide negativamente sulla cassa, ma è indice di uno squilibrio occulto, posto che si è fatto fronte a spese effettivamente sostenute con entrate potenziali di dubbia esigibilità, determinando in tal modo uno squilibrio di bilancio dinamico che l'ente invece di risolvere, compensa con il costante ricorso ad anticipazioni di cassa, impedendo l'emersione del deficit e della conseguente concreta incapacità di evadere le obbligazioni contratte".

Al termine di questo excursus emerge l'importanza assunta dalla riscossione delle entrate: non è più sufficiente limitarsi a elevare le sanzioni, bensì il compito assegnato a un comando di polizia locale è quello di gestire efficacemente l'intera funzione sanzionatoria, dalla sua genesi fino alla contabilizzazione.

Ma come si può agire per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa? Un po' di pazienza. Lo scopriremo in uno dei prossimi articoli.



di **Francesca ONNIS**

Comandante PL
Monastir (SU)



PUBBLICA DECENZA C'È UNA NOVITÀ

**ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER IL TRATTAMENTO
SANZIONATORIO PREVISTO DALL'ART. 726
DEL CODICE PENALE**



La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95 (9 marzo-14 aprile 2022), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5.000 a euro 30.000, prevista dalla fattispecie, ora amministrativa, di cui all'articolo 726 c.p., comminata a *chi in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie atti contrari alla pubblica decenza*.

La Corte ha ritenuto la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dopo la depenalizzazione della fattispecie, effettuata dal decreto legislativo

15 gennaio 2016, n. 8, sproporzionata rispetto al disvalore del fatto e in rapporto alla minore sanzione prevista per fattispecie più gravi.

Infatti, proprio facendo il raffronto con la fattispecie più grave descritta dall'articolo 527 c.p., ovvero atti osceni in luogo pubblico, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità appena citata.

Differenza importante


Prima di seguire il ragionamento della Consulta, appare necessario precisare che per **pubblica decenza (art. 726 c.p.)** si intende un insieme

di regole etico-sociali, che tutelano la società dai comportamenti deprecabili in senso generale (come urinare per strada, o mostrare le nudità senza convogliare alcun messaggio di natura sessuale), mentre per atti osceni (art. 527 c.p.) si intendono quegli atti che abbiano un' inequivoca attinenza con la sfera sessuale (come compiere un atto di libido o mostrare le nudità a sfondo sessuale), quindi comportamenti più gravi rispetto a quelli presi in esame per tracciare i confini della pubblica decenza.

La Consulta, esaminando il caso prospettato da un Giudice di Pace, che ne aveva chiesto l'intervento nell'ambito del ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale la Prefettura aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 5.000, per violazione del predetto art. 726 c.p., ad un cittadino sorpreso ad urinare in un parcheggio adiacente ad una discoteca, ha confrontato la fattispecie contestata con l'ipotesi colposa del compimento di atti osceni, prevista dal comma 3 dell'articolo 527 c.p., come tra l'altro prospettato dallo stesso Giudice rimettente.

Infatti, secondo il Giudice di Pace adito, la condotta prevista e punita per compimento di atti contrari alla pubblica decenza prevede, a seguito della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria sproporzionata, per eccesso, rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro prevista per la fattispecie colposa, pure depenalizzata, della commissione di atti osceni, ex articolo 527 comma 3 c.p., nonostante la maggiore gravità di quest'ultima in ragione della connotazione sessuale intrinseca agli atti osceni.

Il Giudice di prima istanza ha fondato la questione di illegittimità costituzionale sulla violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed ha avuto ragione. Infatti la Corte Costituzionale ha evidenziato il limitato



disvalore di condotte, come quella appunto di urinare in luogo pubblico, che costituiscono per lo più espressione di trascuratezza rispetto alle regole di buona educazione proprie di una civile convivenza. Pur riconoscendo al Legislatore un ampio margine di discrezionalità nell'individuare la misura della sanzione appropriata per ciascun illecito amministrativo, una tale discrezionalità non può sconfinare nella manifesta irragionevolezza, come nei casi in cui la scelta sanzionatoria risulti macroscopicamente incoerente rispetto ai livelli medi di sanzioni amministrative previste per illeciti amministrativi di simile o maggiore gravità.

Sposando in pieno l'ipotesi del primo giudice, la Corte Costituzionale ha ritenuto punire gli atti contrari alla pubblica decenza come l'ipotesi colposa di atti osceni, in quanto la visione involontaria di atti sessuali compiuti da altri senza alcuna intenzione aggressiva o comunque maliziosa nei confronti di terzi, è idonea a ingenerare nello spettatore un senso di fastidio e di molestia sostanzialmente analogo a quello provocato dalla generalità degli atti scostumati riconducibili, appunto, alla fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza, indipendentemente dal fatto che l'illecito amministrativo di atti contrari alla pubblica decenza comprenda anche condotte dolose.

In definitiva, l'aver posto in essere atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, dovrà essere punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 ad euro 309, poca roba rispetto alla sanzione precedentemente prevista, e, a rifletterci bene, ci pare giusto sia così.

“Per pubblica decenza si intende un insieme di regole etico-sociali, che tutelano la società dai comportamenti deprecabili”



di **Luigi DE SIMONE**

Comandante PM
Caserta

Le prime due puntate dell'articolo sono nei numeri 6 e 7 di PolMagazine che sono disponibili su www.pol-italia.it/polmagazine

VIA QUELL'AMIANTO!

IN CASO DI RIMOZIONE DAGLI EDIFICI,
ESEMPIO DI ORDINANZA SINDACALE A TUTELA
DELLA SALUTE PUBBLICA



Nei casi di segnalazione di presenza di amianto su edifici esistenti potranno essere adottati provvedimenti da parte dell'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) solo in seguito a valutazione degli Organi di Vigilanza. L'Ente incaricato della vigilanza e controllo in tale materia è la ASL competente per territorio, cui spetta la verifica dell'effettiva messa in opera di tali provvedimenti e, in caso di non rispetto della normativa, l'irrogazione delle previste sanzioni e l'imposizione dei provvedimenti necessari e, in particolare, della bonifica. Si tenga presente che le competenze in materia d'ambiente sono ripartite diversamente nelle varie Regioni tra ASL e Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente, altre competenze di tipo operativo sono demandate alla direzione Provinciale dei lavori, INAIL, ISPESL.

Le tecniche d'intervento per i materiali contenenti amianto che dovranno essere previste a seconda dei casi nell'Ordinanza Sindacale sono tre e precisamente: rimozione, incapsulamento e confinamento.

- a. **La rimozione** elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.
- b. **L'incapsulamento** è un trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Con tale intervento il materiale contenente amianto permane nell'edificio e pertanto è necessario i mantenere un programma di controllo e manutenzione.
- c. **Il confinamento** consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio.

La scelta tra queste tipologie d'intervento è demandata a un'attenta valutazione tecnica ed è legata al tipo e alle condizioni del materiale, alla sua ubicazione, alla volontà della proprietà di eliminare alla radice il rischio o mantenerlo in modo controllato (attività di controllo e manutenzione). Nel caso di strutture costituite da materiale contenenti amianto, quindi, dovrà essere effettuata una opportuna valutazione, da parte degli organi tecnici competenti, del rischio che tale materiale può comportare sulla salute delle

“La scelta tra le diverse tipologie di intervento è demandata a un'attenta valutazione tecnica”

persone. Qualora non venga accertata la pericolosità da parte dell'ASL non saranno ravvisabili i presupposti stabiliti dalla legge per rendere necessaria la rimozione o qualsiasi altra soluzione a mezzo di ordinanza Sindacale atteso che, si ribadisce, l'obbligo di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto deriva dal pericolo di dispersione delle relative fibre dovuto ad un cattivo stato di conservazione della sostanza o ad interventi di manutenzione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 giugno 2006, n. 6786).

Si tratta di una tipologia di provvedimenti ascritti alla categoria delle ordinanze sindacali contingibili e d'urgenza in materia di igiene e sanità pubblica, ex art. 54 d.lgs. 267/2000. Si tratta di atti pacificamente rientranti nella competenza del sindaco e sottratti, in ragione del loro carattere cautelare e urgente, all'obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7, l. n. 241 del 1990 (Cons. St, sez. II, 28 aprile 2004, n. 3444; T.A.R. Pescara sez. I, 13 maggio 2010, n. 433; T.A.R. Basilicata sez. I, 21 giugno 2012, n. 296; Cons. St., sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Bari sez. I, 01 agosto 2013, n. 1217).

Si ritiene che l'ordinanza Sindacale, quando emanata senza apposito parere dell'organo di controllo, priva di istruttoria e di motivazione in ordine alla scelta di soluzioni adeguate e/o rimuovere il materiale in amianto, palesa una inesatta modalità di esercizio del potere del Sindaco, astrattamente idoneo ad aggravare il fenomeno anziché risolverlo, quindi potrà essere considerato illegittimo, per il denunciato vizio di difetto di istruttoria, conseguentemente annullato (TAR Lecce Sez. 1 sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2007



sentenza depositata il 06/02/2014). Si tenga, altresì, presente che, nei casi di strutture esistenti costituite da materiale amianto, non si potrà intervenire per richiedere la relativa rimozione con la normativa ambientale relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare richiamando gli artt. 192, 242, 255, 256 del T.U.A. se non ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge e che classifichi gli stessi giuridicamente come rifiuto. La giurisprudenza si è occupata spesso del problema dell'amianto-rifiuto a tal proposito si cita la Sentenza n. 22245 Corte di Cassazione Penale, Sezione III, 4/06/2008 (Cc. 23/04/2008) secondo cui "non possono farsi rientrare nella nozione di rifiuto le particelle di amianto staccate dalle lastre di copertura di un capannone per effetto del dilavamento dovuto alle acque piovane, trattandosi di un fenomeno estraneo alla volontà del detentore. Nella specie, è stato anche rilevato che la tettoia di copertura costituisce parte integrante del capannone industriale,

sicché, fino al momento in cui le lastre di cemento amianto non vengono rimosse, sono prive di autonomia rispetto al fabbricato di cui fanno parte e, pertanto, non possono essere qualificate rifiuto. Tali rilievi, trovano rispondenza nella nozione di rifiuti di amianto, di cui all'art. 2, primo comma lett. c) della L. 27.3.1992 n. 257, ai sensi del cui disposto rientra in detta categoria'... qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e... Oltre a tale definizione per poter inquadrare l'argomento nel novero dei rifiuti bisognerà far riferimento anche all'art 183 del D-lgs 152/2006 secondo cui il rifiuto è "Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".



di **Giuseppe AIELLO**
Comandante PM di Lioni (AV)
Esperto in tutela ambientale
e gestione dei rifiuti

MODELLO DI ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO FRIABILE IN STATO EVIDENTE DI DETERIORAMENTO

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- in Italia si è fatto un larghissimo impiego di materiale contenente amianto nelle costruzioni realizzate nel periodo dagli anni 30' agli anni 90' circa, in particolare per le coperture di abitazioni ed aziende, e che l'esposizione ad agenti atmosferici, chimici ed alle sollecitazioni meccaniche, fa sì che questi manufatti contenenti amianto siano una minaccia reale per la salute pubblica;
- numerosi studi e contributi scientifici confermano l'altissima pericolosità per la salute e per l'ambiente delle fibre di amianto, responsabili in particolare di una patologia neoplastica della "mesotelioma pleurico";
- la legge n. 257 del Marzo 1992 stabilisce la messa al bando dell'amianto in Italia, a causa della sua pericolosità per la salute pubblica dovuta alla natura fibrosa, in quanto anche se a bassissime concentrazioni, la fibra d'amianto a causa delle proprie caratteristiche aerodinamiche, della dimensione ridotta e della forma allungata, può rimanere sospesa nell'aria per il tempo sufficiente a rappresentare un rischio respiratorio e può provocare patologie prevalentemente irreversibili;
- in attuazione dell'art. 12, co. 2, della suddetta L. 257/92 è stato emanato il D.M. Ministero della Sanità 6/9/1994 che contiene le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti ed analisi del rivestimento degli edifici, alla pianificazione e programmazione delle attività di rimozione e fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi di rimozione;
- la scrivente Amministrazione comunale, nell'ambito delle politiche di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ritiene doveroso adottare nei casi di bisogno provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi degli artt.50, co.5, e 54, co. 4, del d.lgs. 267/00;

RICHIAMATA la relazione istruttoria prot. _____ del _____ a firma del Dirigente del Servizio Ambiente, allegata a far parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

VISTI

- la segnalazione prot. _____ del _____ proveniente da un cittadino che lamenta la presenza di un edificio sito in _____ con coperture in eternit in evidente stato di degrado e in pessimo stato di conservazione con presenza di lacerazioni evidenti e possibile dispersioni di fibre (materiale contenente cemento-amianto che ha trovato un largo uso in edilizia e che risulta attualmente al bando) che si mostra preoccupato per la salute propria e dei famigliari per lo sfaldamento delle lastre di eternit dell'edificio in parola, sollecitando l'Amministrazione comunale ad intervenire per rimuovere tale fonte di pericolo;
- il sopralluogo effettuato in data _____, prot. _____ dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico, alla presenza del Sig. _____ proprietario dell'area in cui si evidenzia che sull'immobile in questione vi è la presenza di copertura in lastre presumibilmente in materiale amianto in cattivo stato di conservazione e per la qual cosa l'interessato non ha saputo fornire alcuna notizia utile sulla natura del materiale senza quindi escludere che potrebbe trattarsi effettivamente di amianto;
- gli apporti istruttori posti in essere dall'Organo Tecnico nell'esercizio delle funzioni istituzionali di vigilanza sui rischi per l'incolumità pubblica derivanti dai materiali contenenti amianto, e precisamente:
 1. nota prot. n. _____ del _____ del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL _____, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, che con riguardo alla tematica indicata ha rappresentato: che a seguito del prelievo del materiale in questione effettuata nel sito di _____ in data _____ è emerso dalle analisi del laboratorio che trattasi di materiale in amianto _____ e che tuttora, considerato il cattivo stato in cui versano i materiali in osservazione vi è conseguente pericolo di liberazione di fibre di amianto tali da ritenere indispensabile che "si prendano provvedimenti sindacali atti alla salvaguardia della salute dei cittadini, l'opportunità di "ordinare l'applicazione di quanto previsto dal D.M. 6.9.94,:(indicare la soluzione prospettata)
 - La rimozione elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.
 - L'incapsulamento è un trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Con tale intervento il materiale contenente amianto permane nell'edificio e pertanto è necessario i mantenere un programma di controllo e manutenzione.
 - Il confinamento consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento.";
- 2. processo verbale dei Tecnici della Prevenzione _____ unitamente al personale appartenete alla polizia municipale e all'UTC di questo Comune nel quale si evince che le lastre di cemento-amianto si presentano in cattivo stato di conservazione: in particolare si possono facilmente riscontrare sfaldature,

crepe e rotture, è evidente la presenza di muffe e muschi, i bordi si presentano interrotti, sono visibili fori nel materiale; le lastre in questione sono in posa da diversi anni, e probabilmente per effetto degli agenti atmosferici hanno subito un degrado con corrosione, più o meno rilevante, della matrice cementizia con possibile affioramento di fibre di amianto;

- la nota prot. _____ del dirigente dell'UTC del Comune di _____ indirizzata alla parte interessata che funge anche da avvio al procedimento ex art. 7 L.241/90;

DATO ATTO che tale manufatto risulta edificato sull'area catastalmente identificata al Foglio __, mappale _____ del Comune di _____, che risulta di proprietà della Sig.ra _____, nata a _____, residente in via _____, CF _____;

CONSIDERATO CHE

- le lastre di cemento-amianto che costituiscono il tetto del manufatto in questione sono estremamente pericolose proprio in quanto si presentano questi fenomeni di sfaldamento del materiale, poiché le fibre di amianto contenute nel materiale si disperdono nell'ambiente per sospensione atmosferica;

- tale edificio è posto a pochi metri dalla strada pubblica e soprattutto da un'area verde utilizzata dalla cittadinanza (come ad esempio bambini ed anziani);

- la pericolosità rappresentata dalle fibre di amianto libere nell'aria, al fine di tutelare la salute pubblica si ravvisa l'urgente necessità di disporre la bonifica del materiale in parola, come indicato dal D.M. 6/9/1994;

- inoltre, che il profilo di rischio deriva anche dalla particolare volatilità delle fibre di amianto, la cui lesività è accentuata dalla loro propensione a propagarsi facilmente nell'ambiente circostante, generando così un problema generale di tutela della collettività;

RITENUTO che l'azione amministrativa posta in essere dall'Autorità Competente in materia di vigilanza sanitaria ha accertato un rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente, essenzialmente riconducibile allo stato di conservazione, alla friabilità e all'estensione dei pannelli, per di più collocati in area aperta in adiacenza con aree pubbliche;

DATO ATTO che l'attività istruttoria non presenta profili di incongruenza nelle indagini, negli accertamenti tecnici effettuati sui materiali contenenti amianto e nelle successive valutazioni tecniche che hanno richiesto l'adozione della misura contingibile e urgente;

VISTO il D.lgs 267/2000 e in particolare:

L'art 50 c. 5 << in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale

rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.>> ;

L'art 54 c.4 << Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione>>;

RITENUTO che la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, adottata a preventiva salvaguardia della salute pubblica, in forza dei poteri di cui agli art. 50, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che pertanto si possa ordinare al Sig. _____ di provvedere ad un intervento di bonifica secondo le modalità dettate dal D.M. 06.09.1994, previa predisposizione di un adeguato piano di lavoro da sottoporre alle Autorità competenti;

RITENUTO NECESSARIO e urgente procedere alla bonifica tramite rimozione/ alla messa in sicurezza mediante _____ del materiale pericoloso in parola in quanto vi è necessità di immediata e tempestiva tutela degli interessi pubblici, che in ragione della situazione che si è venuta a creare non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

RICHIAMATA la giurisprudenza in materia (ex multis T.A.R. Basilicata, sez. I, n. 296 del 21/6/2012; Cons. Stato, sez. II; n.3444 del 28/4/2004);

DATO ATTO della titolarità di competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco, quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ogni situazione di pericolosità per la salute della collettività ravvisando nella fattispecie il rischio di emergenze per l'igiene pubblica e l'incolumità dei propri cittadini;

È punibile ai sensi dell'art. 650 cod. pen. l'inosservanza dell'ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco ha il potere-dovere di emanare, a livello locale, e ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 267 del 2000 in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, sempre che nella motivazione dia conto della sussistenza concreta dei presupposti previsti dalla legge (necessità di immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente,

che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria) - Cass. Sez. I n. 15881 del 19 aprile 2007;

RITENUTO altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/90 e che comunque l'interessato è stato reso partecipe del procedimento in questione già a seguito del sopralluogo effettuato in data ____ dal personale tecnico e dalla polizia municipale di questo ente a cui lo stesso ha personalmente partecipato;

VISTI

- la L. 257/1992;
- il D.M. del Ministero della Sanità del 06/09/1994;
- il Regolamento Comunale di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

alla Sig.ra _____, nata a _____, residente in via _____, CF _____, in qualità di proprietà dell'area E dell'edificio sito in via _____ collocato sull'area catastalmente identificata al Foglio _____, mappale _____ del Comune di _____:

- 1) di avviare, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, le operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nel sito, secondo le modalità dettate dal D.M. 06.09.1994, previa predisposizione di un adeguato piano di lavoro da sottoporre alle Autorità competenti, che tenga conto della metodologia di intervento esaminata e condivisa nel corso dei lavori della conferenza dei servizi finalizzata all'approvazione del P.O.B.;
- 2) di eseguire e concludere l'intervento di bonifica entro i 180 giorni successivi all'avvio delle operazioni;
- 3) di avvalersi di un'impresa abilitata a smaltire materiale contenente amianto iscritta all'Albo Gestori Rifiuti - Sezione imprese che bonificano beni contenenti amianto, che dovrà presentare idoneo piano di lavoro alla competente U.O. Prevenzione e sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda ASL (art. 212 D.lgs 152/2006; art. 256 D.lsl 81/2008; D.M. del Ministero della Sanità del 06/09/1994);
- 4) di comunicare al Comune di _____ l'avvenuta rimozione e gli altri interventi effettuati consegnando l'idonea documentazione;

DETERMINA

per l'eventuale inosservanza di quanto ordinato dal presente provvedimento le seguenti conseguenze:

- denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, nella considerazione che il provvedimento è emanato, a livello locale, e ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 267 del 2000 per tutelare l'incolumità e la salute pubblica contro i rischi dovuti dalla dispersione delle fibre di amianto considerato materiale altamente pericoloso in quanto cancerogeno;
- l'esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative e di ogni altra natura) a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione comunale, compreso anche l'eventuale danno ambientale.
- che la presente ordinanza, dopo la notifica, venga trasmessa in copia, a cura del Servizio Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione (S.I.S.P.) della _____, per la verifica dell'esecuzione dell'ordinanza;

DISPONE

La notifica del presente atto a:

- Sig.ra _____, nata a _____, residente in via _____, CF _____

L'inoltro del presente atto a:

- Corpo di Polizia Municipale del Comune di _____;
- Legione Carabinieri _____ - Comando Stazione di _____;
- Procura della Repubblica, presso il Tribunale di _____;
- Azienda ASL di _____ - Dipartimento Sanità Pubblica.

AVVERTE infine l'interessato che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti entrambi dalla notifica dell'ordinanza.

Si rende noto, inoltre, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. _____ e che gli atti relativi al procedimento sono depositati presso il Settore - U.O. Ambiente.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. La forza pubblica e la Polizia Municipale sono preposte al controllo ed osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO

APRITE IL SIPARIO

**ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO: COMMISSIONI
COMUNALE E PROVINCIALE VIGILANZA.
COMPETENZE E COMPOSIZIONE**



Le attività di pubblico spettacolo sono esercitate con licenze ai sensi dell'art. 68 e art. 69 del Tulp, rilasciate a seguito dell'accertamento dei requisiti di agibilità e sicurezza dei locali, verificati dalle Commissioni Comunali e Provinciali di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, come dispone il successivo art. 80. Esaminiamo, di seguito, preliminarmente le licenze che disciplinano le attività di trattenimento e svago, passando poi alle Commissioni di vigilanza, le competenze, la composizione e la nomina.

Premessa utile

L'articolo 80 del Tulp dispone che prima di procedere al rilascio della licenza ex articolo 68 Tulp, per l'apertura di locali di pubblico spettacolo, e articolo 69 per piccole attrazioni con spettacoli di burattini o circensi, giocolieri, esposizione di animali, necessita la verifica delle condizioni di sicurezza, agibilità e igiene delle strutture e degli impianti. Tale verifica compete alla commissione

tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può essere provinciale o comunale.

Licenze: gli articoli 68 e 69 del Tulp

L'art. 68 disciplina gli spettacoli e i trattenimenti che si svolgono in strutture opportunamente predisposte quali discoteche, sale da ballo, palazzetti dello sport, campi di calcio, tendostrutture, ed ancora per spettacoli al chiuso o in aree aperte ma recintate e dove è prevista una ampia affluenza di persone. Invece, l'art. 69 regola i piccoli trattenimenti e spettacoli in circhi equestri, giocolieri, commedianti, burattinai, ovvero la possibilità di esporre alla pubblica vista rarità, animali e oggetti di curiosità. In alcuni casi, però, le predette licenze possono essere sostituite dalla presentazione della Scia al Suap, da parte del titolare degli esercizi.

La legge 112/2013, all'art. 7, comma 8 bis, ha stabilito per gli spettacoli che si concludono entro la mezzanotte (le ore 24) dello stesso giorno di inizio e sono svolti in locali ove è consentita la presenza fino ad un massimo di 200 clienti, non occorre più richiedere la licenza, ma basta la presentazione del-

la scia. Preme, qui, evidenziare che non si parla della "capienza dei locali" inferiore a 200 persone, bensì di manifestazioni ove è prevista la "partecipazione" fino a 200 persone, indipendentemente dalla capienza della struttura. Le licenze in argomento sono, inoltre, soggette all'istituto del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20 legge 241/90, che si forma nel termine di 60 gg. dalla presentazione della istanza, secondo quanto disposto dal D.P.R. 407/94, alla voce 63 della tabella C. E ancora, per entrambe le licenze è ammessa la rappresentanza, come stabilito dall'art. 116 del Regolamento di Esecuzione Tulps. Si precisa, poi, che il D. Lgs. 112/98, all'art. 164, comma 3, ha disposto che le sale cinematografiche non sono più soggette alla licenza dell'art. 68; tali attività sono state poi disciplinate dal D. M. 29 settembre 1998, n. 391.

Le attività esercitate in assenza di licenza ex art. 68 o 69 sono entrambe punite dall'art. 666 C. P. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00; non è ammesso il pagamento in misura ridotta e copia del verbale dovrà essere inoltrata al Suap che per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, nonché ordinanza di cessazione dell'attività e chiusura dei locali.

Per completezza, v'è, infine, da aggiungere che le attività di cui trattiamo, oltre alle licenze indicate, hanno ancora bisogno di altre due certificazioni di rilevante importanza per la sicurezza degli avventori e per la tranquillità ed il riposo dei cittadini residenti in aree adiacenti ai locali: il certificato di prevenzione incendi e la documentazione di impatto acustico.

Certificato prevenzione incendi

Il titolare degli esercizi di spettacolo e trattenimento, con una capacità superiore a 100 persone, per lo svolgimento delle manifestazioni deve ottenere il Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, ma con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.

Tale Certificato è soggetto a presentazione della Scia al Comando VV. FF., nel caso in cui si effettui una manifestazione in locali con capienza da 100 a 200 persone; mentre per le strutture con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata, al predetto Comando, richiesta corredata dai progetti degli impianti e della costruzione.

Per i locali pubblici ove si svolgono attività di trattenimento e manifestazioni a carattere temporaneo oppure occasionalmente, non deve essere richiesta alcuna certificazione.

Il D. Lgs. 139/2006, art. 20, punisce la mancanza del CPI o il mancato rinnovo con denuncia all'Autorità Giudiziaria; per tale violazione è stabilita per il tito-

lare la pena dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 258 a € 2.582.

Documentazione di previsione di impatto acustico

Per la tutela dall'inquinamento acustico e del riposo dei cittadini residenti nelle aree dove si svolgono le manifestazioni o hanno sede i locali di pubblico spettacolo, l'organizzatore degli eventi ovvero il titolare degli esercizi hanno l'obbligo di presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della legge 447/95, art. 8, comma 2.

Il D.P.R. 227/2011, art. 4, comma 1, ha stabilito, infatti, che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, le mense, le attività culturali, i locali di spettacolo, le sale giochi, i circoli privati, le discoteche, gli impianti sportivi, le palestre, gli stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della citata legge 447/95.

Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dello stesso art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

Il controllo per le prescrizioni sull'inquinamento acustico viene effettuato direttamente dal Comune; il personale deputato alle verifiche può entrare negli impianti e nei locali e chiedere tutti le notizie e i documenti necessari per tale compito.

Coloro che superano, nell'esercizio dell'attività, i limiti di emissioni sonore, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della stessa legge 447/95.



Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1, il sindaco, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, può adottare ordinanza contingibile ed urgente di abbattimento delle emissioni sonore con inibizione parziale o totale delle attività; l'art. 10 comma 1 dispone che la violazione di tale ordinanza è punita con denuncia alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C. P., nonché sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 20.000.

Ricordiamo, infine, che per grida e rumori all'esterno dei locali pubblici e in loro prossimità, il gestore dell'esercizio è personalmente responsabile della violazione dell'art. 659, comma 1, del C. P., come stabilito da numerose provvedimenti della Suprema Corte di Cassazione penale che, per alcuni casi, ha anche stabilito che si può procedere al sequestro preventivo del locale.

Commissioni Provinciali e Comunali di Vigilanza

Come già detto in premessa, prima di procedere al rilascio della licenza di pubblico spettacolo, ai sensi degli articoli 68 o 69 del Tulp, il Suap dovrà procedere ad accertare la sussistenza dei requisiti di agibilità dei locali e di sicurezza degli impianti ed attrezzature ai sensi del successivo art. 80.

Tali requisiti devono essere accertati da una Commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, provinciale o comunale, in base alla capienza del numero degli avventori o spettatori, mentre per i locali e gli impianti con "capienza fino a 200 persone" gli accertamenti e le verifiche sono sostituiti da un'attestazione asseverata sulla sicurezza degli impianti del locale da parte di un tecnico professionista, ingegnere, architetto, geometra o perito industriale, purché iscritti all'albo.

Entrambe durano in carica tre anni ed il loro parere deve essere dato per iscritto e con la presenza di tutti i componenti, infatti viene definita "commissione perfetta"; la mancanza anche di un solo membro comporterà lo scioglimento della seduta.

Le Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo hanno il compito di esaminare gli atti presentati dal titolare dell'esercizio interessato, e devono esprimere il parere sull'agibilità, sicurezza, igiene e solidità del locale interessato allo spettacolo, nonché sul numero dei clienti che vi potranno accedere.

Solo con parere favorevole della Commissione potrà essere rilasciata la licenza ex art. 68 o 69 Tulp, che dovrà contenere eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione di vigilanza, nonché l'indicazione del numero di avventori che potranno accedere al locale.

La 1^a Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 46400 del 24 ottobre 2013, ha chiarito che alla Commissione di vigilanza, quale organo tecnico preposto al controllo del locale ove si svol-

ge l'intrattenimento, competono valutazioni tecniche e discrezionali sui locali di pubblico spettacolo a tutela della incolumità degli avventori e della loro sicurezza, nonché l'individuazione di eventuali specifiche disposizioni da osservare nello stesso locale. Invero, qualora tali pareri siano incluse nella licenza, rilasciata dall'autorità competente a conclusione del procedimento, diventeranno vincolanti per il destinatario della stessa autorizzazione di polizia; la loro inosservanza, con il superamento dei limiti e prescrizioni imposti, integra il reato di cui all'art. 681 c. p.

C'è, ancora, da ricordare che il parere della Commissione di vigilanza deve essere adottato con la presenza di tutti i componenti,

Le competenze di dette commissioni sono indicate dall'articolo 141 del Regolamento di Esecuzione del Tulp.

Le attività di trattenimento e svago, di cui alle licenze ex art. 68 e 69 tulp, esercitate in mancanza del parere di agibilità e sicurezza da parte delle Commissioni di vigilanza sono punite, con denuncia per violazione dell'art. 681 c.p., con arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103,00 e sequestro della struttura.

Commissione provinciale

La Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di esecuzione del Tulp, effettua verifiche ed esprime pareri in ordine ai locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti e circhi equestri con capienza superiore a 1.300 spettatori, ovvero per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

La Commissione è composta da:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;



- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Commissione comunale

La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo viene nominata dal Sindaco ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del Tulp, effettua controlli e pronuncia pareri in ordine ai locali cinematografici o teatrali, per gli spettacoli viaggianti e circhi equestri con capienza fino a 1.300 spettatori, ed anche per tutti gli altri locali o impianti con capienza fino a 5.000 spettatori.

La Commissione è composta da:

- a) sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) un esperto in elettrotecnica.

In conclusione, ricordiamo che il ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, con parere, indirizzato alla Prefettura di Firenze, del 21 febbraio 2013 n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8), ha infine precisato che il parere delle Commissioni di vigilanza non può essere sostituito dalla Scia per due ordini di motivazioni.

In primo luogo, la Scia sostituisce "ogni atto di autorizzazione, licenza ...", mentre i pareri delle Commissioni non hanno natura autorizzatoria, ma sono solo valutazioni tecniche rese all'organo della P. A. che deve rilasciare le licenze.

E ancora, tale parere è attività discrezionale di natura tecnica, relativa alle caratteristiche di ciascun locale; in quanto tale non può essere sostituito da una Scia.



di **Michele PEZZULLO**

Comandante della PM
a.r.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"; in G. U. n. 146 del 26.6.1931, S. O. n. 146.
- Legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"; in G.U. n. 236 del 08.10.2013.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; in G. U. n. 192 del 18.8.1990.
- Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, recante "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241"; in G. U. n. 147 del 25.6.1994.
- Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza"; in G. U. n. 149 del 26.6.1940, S. O. n. 149.
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; in G. U. n. 92 del 21.4.1998, S. O. n. 77.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, Decreto 29 settembre 1998, n. 391, recante "Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni"; in G. U. n. 265 del 27.11.1998.
- Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"; in G. U. n. 80 del 05.04.2006, S. O. n. 83.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; in G. U. n. 254 del 30.10.1995, S. O. n. 125.
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; in G. U. n. 28 del 03.02.2012.



SCHEDA DEL COMANDO | ARZANO

Comandante:	Dirigente Biagio Chiariello
Ufficiali:	20
Nuclei operativi:	polizia amministrativa e annonaria, ambientale, edilizia e giudiziaria, nucleo di infortunistica e di viabilità, nucleo accertamenti e notifiche, segreteria generale, altro
Abitanti:	35.000 circa



BALUARDO CONTRO LA CRIMINALITÀ

**IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ARZANO È DECISO
A PORTARE AVANTI LA SUA BATTAGLIA
AL MALAFFARE. CON IMPORTANTI RISULTATI**



Contrasto alla camorra e ai clan nell'occupazione abusiva delle case popolari, contrasto all'evasione fiscale per occupazioni abusive e canoni di locazione non pagati. Ha obiettivi e idee chiare il Corpo della Polizia Municipale di Arzano, guidato dal Comandante Biagio Chiariello. Chiariello è stato nominato dall'incaricato del Governo, vice Prefetto Filippo Romano, referente per le operazioni tra Esercito Italiano e Polizie Locali.

Conflitti sociali e diffusa illegalità

La complicata natura del territorio di Arzano, nella città metropolitana di Napoli, ha richiesto e richiede una delicata attività di Polizia Giudiziaria, iniziata nel dicembre 2020, mese in cui il Comandante si è insediato a disposizione della Commissione Prefettizia in un comune sciolto per camorra per ben tre volte.

Tante sono state le criticità rilevate al suo arrivo, tra cui la nota questione degli alloggi popolari occupati abusivamente da parte di nuclei familiari che non avevano un titolo. È lo stesso Comandante Chiariello a parlarcene: "L'occupazione abusiva delle case popolari ad Arzano è un fenomeno diventato ormai una vera piaga sociale. Determina conflitti sociali e situazioni di illegalità diffusa".

L'operazione al contrasto delle occupazioni abusive, congiuntamente a quelle di abbattimento di lussuose abitazioni prive delle prescritte concessioni edilizie appartenenti ai clan territoriali e agli accertamenti rivolti al contrasto dell'evasione dei tributi locali (circa 240.000 euro con somme che sono ancora in fase di accertamento per la riscossione) hanno colpito il cuore di una criminalità organizzata che insiste ad Arzano da più di quarant'anni, andando a ledere il bene comune che deve essere tutelato e protetto.



La reazione dei clan

Questa missione intrapresa dal Comandante Chiariello ha dato luogo a episodi intimidatori, pedinamenti, ritorsioni, sino al ritrovamento fuori dalla caserma della Polizia Locale di un manifesto funebre con la sua foto e dei fiori. Il manifesto preannunciava la morte del Comandante per il 10 marzo 2022.

"Quando vuoi colpire dei fenomeni criminali, devi colpirli nell'economia e cioè sul denaro con il quale i clan si autofinanziano", ha affermato lo stesso Chiariello in una intervista.

La comunità di Arzano ha espresso piena solidarietà nei confronti del Comandante per gli atti intimidatori ricevuti, sino a organizzare per lui un flash mob che ha avuto una grande copertura mediatica.

Sotto scorta il Comandante continuerà nella lotta alla criminalità organizzata per la tutela del bene comune senza fare sconti a nessuno.



di Stefania **FANFANI**

PL Ugento (LE)



LESIONI PERSONALI, DI CHE ENTITÀ?

SI VA DA QUELLE COLPOSE E QUELLE GRAVI
E GRAVISSIME. APPROFONDIAMO LA NORMATIVA
SUI DELITTI DI COLPOSA OFFESA STRADALE
ALL'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

I delitti di colposa offesa stradale all'incolumità individuale - diritto che ricomprende l'integrità fisica e psichica, funzionale ed estetica, costituzionalmente tutelato dall'art. 32, oltre che dagli artt. 3 comma 1, 41 comma 2 e 27 comma 3 Cost. - risultano disciplinati all'interno del Capo I, del Titolo XII, del Libro II del codice penale.

Lesioni colpose

L'art. 590 c.p. prevede tre figure di lesioni personali colpose, che costituiscono fattispecie autonome di reato comune, di danno e a forma libera. Denominatore comune è la "malattia" - processo patologico che determina un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo - nel corpo (riduzione della funzionalità collegata a un fatto morboso in evoluzione) o nella mente (alterazione traumatica, anche temporanea, del sistema nervoso), ai sensi dell'art. 582 c.p.

Le lesioni "lievi" sono produttive di quel processo patologico di difesa o restaurazione dell'organismo destinato alla guarigione clinica entro il 40° giorno.

Le lesioni sono "gravi", ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., quando:

- "dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni";
- "il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Le lesioni "gravissime", ex art. 583, comma 2, c.p., richiedono:

- "una malattia certamente o probabilmente insanabile";
- "la perdita di un senso";
- "la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella".

“L'articolo 590
del nostro Codice penale
prevede tre figure di lesioni
personali colpose,
che costituiscono fattispecie
autonome”

Lesioni personali stradali lievi

Il comma 1 dell'art. 590 c.p. costituisce la norma base diretta a sanzionare le fattispecie di lesioni personali lievi, commesse con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.

Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

L'art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 28/08/2000, n. 274, recante Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, prevede tra i reati devoluti alla cognizione *ratione materiae* del giudice onorario, anche il delitto di cui all'art. 590 c.p. “limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte”.

Stante l'impossibilità per il Giudice di Pace di poter irrogare pene detentive, l'art. 52 D.Lgs. 274/2000 ha previsto un criterio di conversione grazie al quale le lesioni, sono punite con la [reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 euro] multa da 258 a 2.582 euro.

Lesioni personali stradali gravi e gravissime

L'art. 590-bis c.p. contempla il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, articolato in tre livelli sanzionatori di intensità a verifica progressiva, in ragione del grado di colpa crescente attribuita su base presuntiva e predeterminata, a seconda della violazione della specifica norma di comportamento prevista dal titolo V C.d.S.

Il delitto è procedibile d'ufficio e rientra nella competenza del Tribunale monocratico.

a) L'ipotesi base

Il comma 1 punisce “chiunque” (anche non conducente) cagioni, in violazione delle “norme sulla di-

sciplina della circolazione stradale”, id est con qualunque condotta colposa nell'attività circolatoria, l'evento lesivo grave, con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e quello gravissimo con la reclusione da 1 a 3 anni.

Infatti, la Grundnorm di cui all'art. 140 C.d.S., recante il “principio informatore della circolazione” di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza, è rivolta a tutti “gli utenti della strada”, e non solo ai conducenti.

Potranno essere chiamati a rispondere dell'evento (ex art. 40 cpv. c.p.) anche coloro che devono garantire “la sicurezza delle persone nella circolazione stradale” (secondo l'incipit dell'art. 1 C.d.S.).

È, infatti, l'art. 14 C.d.S. a prescrivere che gli “enti proprietari” o “concessionari delle strade” devono provvedere: “a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.



b) Il secondo livello

Il comma 4 punisce il delitto contro l'incolumità individuale grave, con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni e quello gravissimo con la reclusione da 2 a 4 anni, cagionato da chiunque (qualificato) "ponendosi alla guida di un veicolo a motore" in stato di ebbrezza intermedia, con tasso alcol emico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S.

Medesima pena si applica, ai sensi del comma 5, anche alle lesioni gravi e gravissime cagionate per guida pericolosa dal conducente imprudente di veicolo motorizzato che abbia:

- superato specifici limiti di velocità: comunque non inferiore a 70 Km/h o superiore di almeno 50 Km/h, rispettivamente in "centro urbano" e su strade extraurbane - definizioni contenute nel neo-introdotto art. 590-quinquies c.p.;

- attraversato un'intersezione con il semaforo "disposto" al rosso (art. 146 c. 3, I ipotesi, C.d.S.) o circolato contromano, con invasione, in tutto o in parte, della carreggiata destinata all'opposto senso di marcia (art. 143 cc. 11 e 12 C.d.S.);

- effettuato una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi (art. 154 c. 6 C.d.S.), oppure un sorpasso azzardato di un altro "mezzo", in corrispondenza di attraversamento pedonale (art. 148 c. 13 C.d.S.) o di "linea" continua.

c) L'ipotesi più grave

Il comma 2 punisce con la reclusione da 3 a 5 anni le lesioni stradali gravi e con la reclusione da 4 a 7 anni quelle gravissime, cagionate dal conducente di "veicolo a motore" in stato ebbrezza grave, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 187 C.d.S.

Parificate, quoad poenam, ai sensi del comma 3, anche le lesioni gravi e gravissime cagionate dal conducente di professione che eserciti l'attività di trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 1, lett. b), c) e d), C.d.S., con un veicolo a motore, in stato di ebbrezza intermedia, con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S.



d) Le circostanze

Sono poi previste (ulteriori) ipotesi speciali di circostanze.

1) Aggravante a efficacia comune

Il comma 6, prevede l'aumento di pena fino a 1/3 se il fatto di cui ai commi precedenti è commesso da conducente non munito di patente o a cui sia stata sospesa o revocata, o se l'autore del fatto abbia lasciato sprovvisto di assicurazione obbligatoria il proprio veicolo (a motore).

2) Attenuante a efficacia speciale

Il comma 7, invece, reca un'attenuante con diminuzione di pena fino alla metà, qualora l'evento lesivo, pur cagionato dalle imprudenti condotte previste dai commi precedenti, non sia "esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole", ma anche di altre circostanze di fatto indipendenti - ascrivibili alla vittima, ad altri utenti o ai gestori delle strade - che abbiano contribuito alla causazione dell'incidente.

3) Aggravante a efficacia speciale

L'art. 590-ter c.p. introduce un'ulteriore aggravante grazie alla quale, se a seguito delle lesioni stradali il conducente (anche di veicolo non a motore) "si dà alla fuga" - in modo da impedire (dolosamente) l'accertamento della propria identità e la ricostruzione della dinamica del sinistro - la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 3 anni (di reclusione).

e) L'aumento di pena per le lesioni plurime

L'ultimo comma dell'art. 590-bis c.p. prevede quell'ipotesi speciale di concorso formale di reati grazie alla quale, nel caso di plurimi eventi lesivi, colposamente cagionati nello stesso contesto fattuale di cui ai commi precedenti, si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo ma, comunque, entro la soglia massima di pena non superiore a 7 anni.

Legge 27/9/2021 n. 134 e delega in materia di condizioni di procedibilità

Con sentenza n. 248/2020 il Giudice delle leggi, sottolineato come non possa negarsi "che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell'art. 590-bis c.p., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa", ha sollecitato il legislatore a "una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis c.p.". Nel recepire il monito della Consulta, l'art. 15 c. 1 lett. a) L. 27/9/2021 n. 134, recante Delega al Go-



verno per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nel prevedere finalità deflattive del processo penale, che comportano la delega al Governo a intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, stabilisce la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, previsto dall'articolo 590-bis c. 1 c.p.

Sul punto, la Commissione Lattanzi ha osservato che nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 590-bis c. 1 la persona offesa è spesso disinteressata alla punizione del responsabile, perché già risarcita dalle compagnie di assicurazione.

Si tratta di procedimenti che riguardano fatti frequentissimi, devoluti alla cognizione del Tribunale monocratico, e talvolta di difficile e complesso accertamento, avviati per applicare pene del tutto modeste e per lo più non eseguibili.

L'introduzione della procedibilità a querela costituisce quindi un fondamentale filtro in grado di portare il giudice penale a confrontarsi con quelle rare ipotesi (e.g. in caso di lesioni di particolare gravità, o di risarcimento non riconosciuto) in cui è realmente richiesto il suo intervento.



Avv. **Fabio PICCIONI**

Cultore del diritto della circolazione stradale

PER UNA BUONA FORMA SERVE SOSTANZA

**ORDINANZE IMMOTIVATE O ILLEGITTIME IN QUANTO
"CONTRA LEGEM" O NON IN COERENZA
CON LE DIRETTIVE MINISTERIALI. CONSEGUENZE
ED EFFETTI**

Il D.lgs. n. 285/1992, com'è noto, stabilisce le facoltà e i limiti dell'ente proprietario della strada nel regolamentare la circolazione stradale. In particolare, i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, comma 3, Cds). A tal riguardo, e in via preliminare, si ricorda che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazio-

ne o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6, comma 4, lett. b), cui rinvia l'art 7, comma 1, lett. a), Codice della strada).

Il quadro generale

Oltre alla specifica normativa sopra richiamata, l'ente proprietario deve sempre rispettare i principi generali che governano l'attività amministrativa e, in particolare, i principi di pubblicità e di trasparenza indicati nell'art. 1 della legge n. 241/90 e i principi dell'ordinamento comunitario, anch'essi richiamati espressamente nel medesimo articolo.

Per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i presupposti di

fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 Cds) in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale e il provvedimento in concreto adottato.

L'art. 5 comma 3, Cds, attraverso l'espressione "ordinanze motivate" richiede che l'ente proprietario compri la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che giustifichino il provvedimento adottato. In mancanza, l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria.

Anche la giurisprudenza ha sempre ritenuto che ogni limitazione, temporanea o stabile, del traffico veicolare sulle pubbliche vie, vada preceduta da una attenta analisi dei fenomeni di congestione che si intendono evitare e va sorretta da idonea motivazione sulla necessità dell'iniziativa e sulla proporzionalità del sacrificio così imposto alla collettività, rispetto all'interesse pubblico tutelato.

Ogni limitazione alla circolazione stradale, atto che incide in sé sulla sfera di libertà dell'utente della strada, va operata nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, affermati sia dal diritto nazionale che da quello comunitario, la cui corretta applicazione richiede da parte dell'amministrazione una indagine istruttoria trifasica, intesa a verificare:

- a) **la idoneità del provvedimento**, ovvero il rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo perseguito, in virtù di tale parametro l'esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo;
- b) **la sua "necessarietà"**, ovvero l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo, ma tale da incidere in misura minore sulla sfera dell'utente della strada, in tal senso la scelta fra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio;
- c) **la sua "adeguatezza"**, cioè la tollerabilità della restrizione che comporta per l'utente della strada e, pertanto, l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi.

Adeguate motivazione

L'art. 5, comma 3, Cds, stabilisce che i provvedimenti per regolamentare la circolazione devono essere emessi dagli enti proprietari attraverso "ordinanze

motivate". Tale norma costituisce una specifica e concreta applicazione del principio generale dell'attività amministrativa sancito dall'art. 3 legge n. 241/90 in base al quale "Ogni provvedimento amministrativo... deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

La motivazione del provvedimento amministrativo ha la funzione di rendere chiaro e intellegibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione nell'assumere una decisione di contenuto discrezionale e comunque mai in contrasto alle disposizioni delle norme primarie e delle Direttive Ministeriali.

Sul valore giuridico delle Direttive Ministeriali si evidenzia che l'art. 5 comma I, Cds, attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili il potere di "impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade...". E l'art. 35 comma I, Cds, prevede che "Il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili] è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale (...)". La legge quindi, conferisce al Ministero il potere di prescrivere all'ente proprietario della strada la corretta applicazione delle norme del codice della strada. A dimostrazione dell'effettività del potere di direttiva, si rammentano il correlato esercizio del potere di diffida ex art. 5 comma II e art. 45, Cds e il potere sostitutivo ex art. 5 comma II, Cds, e art. 6 del relativo regolamento, entrambe prerogative del Ministero sopra citato. Di conseguenza, in caso di inosservanza delle direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade fornite dal Ministero



citato, l'ente proprietario della strada incorre in una violazione di legge, quantomeno interposta.

La potestà del giudice di disapplicare i provvedimenti

Giova specificare, per evitare possibili eccezioni in punto di giurisdizione, che al giudice ordinario è consentito operare un controllo di legittimità sul provvedimento amministrativo e, se del caso, disapplicarlo incidenter tantum sulla base degli articoli 4 e 5 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E. La giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata nel riconoscere tale potestà al giudice ordinario.

Il principio è confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza 29 aprile 2003, n. 6627 espressamente sanciscono: "Nel procedimento di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria, anche nella disciplina anteriore alla legge 24/11/1981, n. 689, deve riconoscersi al Giudice ordinario (munito di competenza giurisdizionale a tutela del diritto soggettivo dell'opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente previsti) il potere di sindacare incidentalmente (ai fini della disapplicazione) gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto di quell'ordinanza".

Più di recente sempre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 09 gennaio 2007, n. 116 hanno sancito che "È legittima la sentenza di un Giudice di pace che, in occasione di un giudizio di opposizione avverso alcune ordinanze relative a multe per divieto di sosta, ha disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni".

La stessa giurisprudenza conferma il consolidato orientamento sul potere di disapplicazione. Si legge nella sentenza della Cassazione 30 ottobre 2007, n. 22894 che "Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione, ma tale sindacato, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità e, pertanto, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge" (si veda anche Cass., sentenza n. 396/1995 anch'essa citata nelle controdeduzioni al ricorso prefettizio).

Delpari, deve essere correttamente inquadrata anche la sentenza della Suprema Corte n. 11278/2001 la quale nell'affermare l'"attività discrezionale non

“Le limitazioni vanno operate nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”

soggetta al sindacato della autorità giudiziaria" si riferisce alla impossibilità di censurare il merito del provvedimento amministrativo.

In tale pronuncia la Corte conferma il potere, in capo al Sindaco, di vietare la sosta a determinate categorie di veicoli, potere previsto dall'art. 6, comma 4 lett. b) Cds. e la cui esistenza il ricorrente non ha mai contestato. Quanto all'applicazione di tale potere attraverso l'emanazione dell'ordinanza sindacale, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto il ricorrente aveva censurato l'opportunità della scelta dell'amministrazione e dunque aveva prospettato un sindacato di merito che deve ritenersi precluso al giudice ordinario.

Principio di autotutela applicato alle ordinanze

Pur non essendo specificamente contemplato dal D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), il potere di autotutela è un principio generale dell'attività amministrativa esercitabile anche nei casi in cui manchino specifiche disposizioni normative al riguardo nella lex specialis. La legge n. 15/2005 ha introdotto la disciplina generale dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi, novellando la legge n. 241/1990 con l'inserimento dell'art. 21-nonies. La norma dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo possa essere annullato d'ufficio, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Dunque, avverso il verbale di accertamento, oltre agli strumenti tipici previsti dalle disposizioni del codice della strada, sussiste un rimedio atipico esperibile nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241/1990. La disciplina generale sull'annullamento d'ufficio, entrata in vigore nel 2005, rende inapplicabili gli indirizzi disposti con circolare del Ministero dell'Interno n.



66 del 1995. Sul punto, appare inconferente anche il possibile richiamo all'art. 386 del D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stante lo specifico ambito di applicazione della norma regolamentare. Quanto all'asserita impossibilità per la Polizia municipale, una volta notificato il verbale, di prendere decisioni in merito, si ritiene che ciò contrasti con il dettato normativo anche alla luce della circostanza che l'atto non è stato ancora oggetto di impugnazione ex art. 203 ovvero 204 del codice della strada e dunque non è ancora entrato nella disponibilità dell'autorità terza deputata alla decisione del ricorso (Prefetto o Giudice di pace). A ciò si aggiunga che non sussistono le condizioni affinché il verbale in questione possa divenire titolo esecutivo ai sensi

del comma 3 dell'art. 203 del codice della strada. Peraltro anche nella pratica si assiste all'emissione di verbali che annullano e sostituiscano i precedenti e ciò non per mere irregolarità o per integrazioni ma per epurare un vizio sostanziale (nella specie, la motivazione della mancata contestazione immediata, doc. 1-2). Nonostante quanto evidenziato esuli dalla fattispecie in questione, si ha una conferma del potere della Polizia municipale di agire in autotutela successivamente alla notifica del verbale. A fortiori, come confermato anche dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. M/2413/11 del 2003, il potere di adottare l'atto di ritiro viene esercitato anche nel caso di atti endoprocedimentali illegittimi, quali, in materia di codice della strada, il preavviso di accertamento di violazione. In virtù di quanto sinora esposto, si ritiene che nei confronti di un verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, non impugnato, l'amministrazione possa sempre esercitare lo ius poenitendi, anche in occasione di procedura di contenzioso già avviata dinanzi al Giudice di pace, ma ovviamente non quando è stato presentato ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 204, in quanto in tale situazione la valutazione sulla legittimità o meno del provvedimento spetta all'Organo amministrativo gerarchico chiamato a pronunciarsi. Ricorrendo uno dei vizi di legittimità delineati dall'art. 26 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato) e sussistendo una ragione di interesse pubblico, l'atto può essere annullato.

In particolare, ai fini di una corretta valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto, l'amministrazione dovrà tener conto anche della circostanza che la propria attività è costituzionalmente orientata secondo i canoni dell'imparzialità e del buon andamento (art. 97 Cost.) ed è retta dai principi generali dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 così come modificato dall'art. 1 della legge n. 15/2005. Risponde, dunque, all'interesse pubblico l'annullamento d'ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza nonché di proporzionalità dell'azione amministrativa.



di **Fabio DIMITA**

Direttore Amministrativo
Ministero delle Infrastrutture

** Pur assicurando ogni massima attenzione nella stesura dei contenuti del presente articolo non si risponde di eventuali danni causati dal loro uso. Inoltre, si specifica che la presente elaborazione giuridico-normativa riflette esclusivamente le opinioni dello scrivente e non impegna in nessun modo il ministero di cui sono dipendente.*



SULLE STRADE UN NUOVO APPROCCIO

**L'OBIETTIVO È RIDURRE IN MODO SIGNIFICATIVO
GLI INCIDENTI NEL NUMERO E NELLE LORO CONSEGUENZE**



Se cerchiamo su qualsiasi motore di ricerca il termine sicurezza stradale troviamo diverse definizioni che convergono sul principio secondo cui "la sicurezza dei trasporti su strada e del traffico veicolare deve essere garantita attraverso una visione multidisciplinare, che coniuga prevenzione, controllo e repressione con l'obiettivo di ridurre nel numero e nelle conseguenze gli incidenti stradali". Considerato che il controllo da parte delle forze di polizia di cui all'art 12 del Codice della strada è finalizzato alla prevenzione, al controllo e alla repressione, occorre per l'ennesima volta sottolineare **che senza controllo su strada vengono meno anche le altre due finalità.**

Controlli tecnici

Nelle fasi del controllo dei veicoli spesso si sottovaluta la verifica dei dispositivi (illuminazione, visibilità e pneumatici). In realtà, sono fondamentali per garantire la piena sicurezza (sia attiva che passiva) dei veicoli. Occorre, però, sottolineare che di tutti i dispositivi di cui i veicoli risultano dotati, gli pneumatici, essendo l'unica parte del veicolo a contatto

con la sede stradale, rappresentano uno dei più importanti.

Le funzioni principali di questi dispositivi sono sostenere il peso del veicolo, assorbire le irregolarità del fondo stradale in sinergia con le sospensioni, trasmettere le forze fisiche legate alla trazione in fase di accelerazione e di frenata e, non per ultimo, dare la direzione del veicolo nelle azioni sterzanti. Gli pneumatici, pertanto, svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza di chi guida e quindi direttamente per la sicurezza stradale, ma non va trascurato il ruolo legato al rispetto ambientale.

L'importanza degli pneumatici

Negli anni si sono succeduti una serie di studi legati al ruolo degli pneumatici nei sinistri stradali. I risultati sono concordi nel riconoscere un ruolo importantissimo a questi dispositivi. Soprattutto in caso di condizioni meteo avverse, come la pioggia. In presenza di precipitazioni intense, l'acqua sull'asfalto può provocare la perdita di controllo del veicolo, meglio nota con il termine di aquaplaning. È un fenomeno che si verifica quando l'acqua non permette più il contatto tra il fondo stradale e gli pneumatici, causando una pericolosa perdita di attrito e, in

sostanza, lo scivolamento dello pneumatico su uno strato di acqua compressa.

In una situazione di questo tipo, il conducente non riesce più a mantenere il pieno controllo del veicolo. Non può più cambiare direzione (nella fattispecie, il veicolo conserva la quantità di moto e la direzione impressa nell'istante di inizio dell'aquaplaning). La perdita di attrito può coinvolgere solo alcune ruote (solo quelle anteriori o solo quelle posteriori, o solo quelle della parte destra o sinistra), generando problemi di sovrasterzo o sottosterzo, oppure può coinvolgere tutti gli pneumatici, generando in questo caso la situazione più pericolosa.

Le condizioni dell'evento sono legate a diversi fattori, quali la velocità del veicolo, la quantità di acqua presente sull'asfalto, le condizioni di usura degli pneumatici e l'efficienza delle sospensioni. Lo spessore del battistrada sull'asfalto bagnato determina in maniera consistente i dati relativi agli spazi di frenata. Un veicolo con pneumatici usurati con un battistrada di 1,6 mm (minimo previsto dalla legge) percorre fino al 30% di spazio di frenata in più rispetto a un medesimo veicolo che utilizza pneumatici nuovi (8 mm di battistrada). Si comprende come nell'eventualità di una frenata d'emergenza la presenza di pneumatici nuovi o usurati diventi la discriminante per il concretizzarsi o meno del sinistro.

L'aderenza della gomma sul bagnato è stata riconosciuta come una delle caratteristiche peculiari dello pneumatico, tanto che a partire dal 2012, con il Reg. CE 1222/2009, è stata resa obbligatoria un'etichettatura per rendere edotto il consumatore circa le caratteristiche tecniche della gomma. Questo obbligo di etichettatura è stato ulteriormente perfezionato a partire da maggio 2021, dal Reg. UE 2020/740, così da permettere al consumatore di conoscere le qualità dello pneumatico in funzione della sua aderenza sul bagnato, efficienza nei consumi di carburante e livello di rumorosità.

Oltre ai dati relativi all'aderenza sul bagnato, il nuovo Regolamento Europeo sottolinea le caratteristiche tecniche dello pneumatico in funzione dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico. Il 20% del consumo di carburante e, quindi, di emissione di anidride carbonica nell'aria, è assorbito dalla resistenza al rotolamento degli pneumatici che risulta altresì anche essere tra le principali fonti di rumore. Resistenza al rotolamento che ha un ruolo ancora più importante nei percorsi urbani, dove arresti e partenze sono molto frequenti e aumenta sensibilmente quando gli pneumatici sono sgonfi. La differenza di consumo di carburante tra pneumatici gonfiati correttamente e pneumatici sgonfi varia dal 5 al 15% e quando crescono i consumi di carburante aumentano di conseguenza le emissioni di CO₂ in atmosfera con evidenti danni ambientali. Chiaramente lo pneumatico sgonfio si



deteriora molto più rapidamente aumentando anche le polveri.

La manutenzione è fondamentale

In periodi di recessione e crisi economica, purtroppo, gli utenti in molti casi tendono a procrastinare la manutenzione ordinaria del veicolo, così come la verifica e l'eventuale sostituzione degli pneumatici. Così facendo, sottovalutano un dato certo: uno pneumatico, dopo alcuni anni, perde buona parte delle caratteristiche tecniche originarie. Non sempre la presenza di alcuni millimetri di battistrada residuo garantisce una corretta tenuta di strada. Invecchiando lo pneumatico non è più in grado di garantire un giusto attrito con l'asfalto. Si consuma molto meno ma, proprio per questo, ha molto meno tenuta di strada.

Non esiste una effettiva **data di scadenza degli pneumatici** ma già dopo 4-5 anni dalla produzione le caratteristiche chimiche della **gomma** possono subire delle alterazioni, tanto più accentuate quanto più la gomma è stata esposta a fattori quali raggi del sole, calore, agenti inquinanti (come accade spesso nei centri urbani), sale, solventi o prodotti aggressivi utilizzati nei lavaggi, ecc. Il controllo su strada in queste circostanze può aiutare a sensibilizzare il conducente circa i rischi legati a pneumatici "datati" prima ancora che inefficienti, eppure sempre più spesso il controllo dei dispositivi (non solo degli pneumatici) viene considerato marginale da parte degli agenti operanti, dimenticando che la sicurezza stradale passa soprattutto da questa tipologia di verifiche. Sarebbe auspicabile, soprattutto da parte dei Comandi di Polizia Locale, istituire campagne di educazione stradale finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti della strada non solo a comportamenti virtuosi, intesi come norme di condotta, ma anche a piccoli accorgimenti che risultano forse "scontati" ma indispensabili nella visione di una seria sicurezza stradale.



di **Paolo PECORELLA**

Comandante PL
Castiglione del Lago (PG)



I numeri con le puntate precedenti di questo articolo sono su <https://www.pol-italia.it/polmagazine/>

QUESTIONE DI SICUREZZA

LA POLIZIA LOCALE DEVE ESSERE "EQUIPAGGIATA" PER AFFRONTARE L'ORGANIZZAZIONE DI UNA PRESENZA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA CHE NON SIA PURAMENTE FORMALE

L'area riconducibile alle materie di competenza in cui svolgere i controlli di polizia locale riguarda la sicurezza generale e non è un tema di natura meramente locale, in senso riduttivo.

L'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia di Stato, nel parere espresso il 12 gennaio 2021 in merito al Testo unificato del disegno di legge in materia di politiche integrate per la sicurezza e polizia locale a cui abbiamo fatto cenno (attualmente in Commissione Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni (I)), evidenzia la rilevanza delle competenze dei controlli sul commercio, edilizi, ambientali e, in genere, su "ogni attività di rilascio di licenza e concessioni da parte dell'ente comunale

che sono l'oggetto principale delle corruzioni poste a base dei decreti di scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose".

Vista l'importanza strategica riconosciuta ai controlli in queste materie, non è reputabile che possano rimanere sguarniti. Il compito è verificare che tutte le norme contenute nei provvedimenti autorizzativi e regolamentari di competenza dell'ente locale siano rispettati, oltre che per evitare "danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relativa alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze degli enti locali" (come recita l'art. 159 c. 1 D.Lgs. 112/98) ed evitare che la violazione (per mancanza di controlli) di quelle norme configuri il

possibile avvio e/o la penetrazione di condotte che possano ledere o mettere in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Se, quindi, si vuole che sia un organismo di polizia locale ad assolvere a una funzione di controllo così strategica, questo organismo o c'è o non c'è. Ovvero, deve essere "equipaggiato" per affrontare l'organizzazione di una presenza sul territorio di competenza che non sia puramente formale. Deve essere "equipaggiato" per evitare anche quella che, sempre l'Associazione dei funzionari di Polizia di Stato, nel proprio documento indica come "la fievole terzietà e imparzialità dell'azione della Polizia Locale... l'assoggettamento al potere politico", fermo restando che da questo ultimo aspetto non c'è garanzia assoluta di esclusione neppure per le agenzie di sicurezza dello Stato, che pure hanno una normativa che garantisce ruolo, identità e organizzazione diffusamente meno prossima alla diretta influenza dei soggetti estranei/esterni.

Obiettivi chiari e perseguibili

Due esempi di cosa voglia dire essere "equipaggiati", ovvero avere coscienza di sé, del proprio ruolo e dei propri strumenti, ma anche delle conseguenze che ne derivano, li abbiamo dalla vicenda attuale del Comandante della polizia municipale di Arzano (di cui parliamo nella sezione "Qui Comando IO", ndr) e dai contenuti dell'editoriale del direttore Francesco Delvino pubblicato nel numero 5 di Pol-Magazine. E allora pensiamo a quale consistenza possa conferire a una propria struttura di polizia un ente con meno di cinquemila abitanti.

L'ipotesi, poi, di affrontare e risolvere la questione, associando la gestione fra più enti, perché non si presenti come la somma delle superfici territoriali

dei singoli enti e il formale incremento numerico delle strutture esistenti, con il probabile risultato di moltiplicare le complessità della gestione dei controlli di polizia locale (che non è soltanto la gestione burocratica delle attività), ha bisogno di analisi necessarie alla redazione di un "piano industriale" che garantisca il perseguimento degli obiettivi istituzionali affidati dalla legge all'ente e non la mera sottoscrizione di accordi fra enti.

In sostanza, la norma di attuazione dell'articolo 118 comma 3 della Costituzione avrebbe il compito di sviluppare e formalizzare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, prospettando un sistema in cui, ferme restando le competenze della funzione di polizia locale attribuita ai Comuni, una volta definiti i contenuti della materia, ovvero le attività che fanno capo alle competenze degli enti locali, questo sia il contenuto essenziale ed esigibile dagli organi di polizia dipendenti dagli enti locali.

Passaggio importante

Data la complessità acclarata dell'esercizio di tale funzione, con l'impiego di attribuzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza tali da poter agire nel campo della prevenzione e tutela non solo delle attività amministrative, deve essere garantita una soglia minima di efficienza ed efficacia da parte dell'ente locale alla polizia da esso dipendente.

Si potrebbe introdurre la presunzione che per i Comuni al disotto dei 10mila abitanti non è ipotizzabile la organizzazione di un apposito servizio di polizia municipale in grado di affrontare organicamente il controllo del territorio e la gestione delle attività richieste.

Si potrebbe altrimenti introdurre la facoltà di individuare solo taluni dei campi di intervento diretto riservati al controllo espletato dalla Polizia



Locale.

Nel primo caso, come nel secondo, la "supplenza" nei controlli dovrebbe essere a carico delle forze di polizia dello Stato (ricordiamoci la strategicità delle materie di competenza locale, oggetto di controllo per la sicurezza generale). D'altronde, a legislazione vigente, ai sensi dell'art. 1 della L. 65/86, non vi è obbligo per nessun Comune di avvalersi di un apposito servizio di Polizia Municipale (e quindi una supplenza già esiste oggi), ma almeno sarebbe chiara su tutto il territorio nazionale la competenza e la misura operativa della Polizia Locale in questo segmento omogeneo.

Progressivamente, aumentando la soglia del numero degli abitanti cui far corrispondere livelli di complessità e di ambito di competenza, evolvendo in segmenti superiori, esemplificando per livello di numero di abitanti fino a 100mila, da 100 a 250mila, da 250a 500mila, oltre 500mila, si possono implementare (avendo cura di tener conto delle peculiarità delle città capoluogo e delle città metropolitane) progressivamente gli ambiti di intervento autonomo delle polizie locali. Con questo prevedendo, oltre all'arricchimento delle competenze, l'adeguamento degli strumenti di indagine e le dotazioni tecniche strumentali utilizzabili. In tal modo sarebbe immediatamente noto ed evidente, con riferimento all'intero territorio nazionale, il ruolo delle polizie locali nei segmenti dati.

Altro punto importante

La formazione esige di essere univoca a tutti i livelli segmentari sul piano nazionale. A questo proposito, valga rammentare che esistono già esperienze di Scuole di preparazione, formazione e selezione del personale da immettere nei ruoli ai vari livelli funzionali, con competenza sovraregionale (Scuola interregionale di polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana). Laddove si trattasse di livelli di specializzazione elevati o molto specifici, varrebbe la possibilità di accordi con le scuole o le accademie delle Forze dell'ordine dello Stato. Il sistema, con l'indicazione nella norma del contenuto essenziale della funzione di polizia locale, con l'indicazione delle soglie di intervento esigibili ai vari livelli di struttura, fino a ricomprendere i variegati contenuti della "sicurezza urbana" (eventualmente non per affrontare i temi della prostituzione o del mercato delle sostanze stupefacenti solo come un problema di decoro urbano, ma con gli strumenti di polizia che tali crimini richiedono), che rappresenta il prolungamento a livello locale dei temi della sicurezza pubblica e quindi inserisce in maniera più organica le polizie locali nel sistema di sicurezza complessivo, pur mantenendone la peculiarità di dipendere dall'ente più vicino alla comunità, permette la connotazione della identità a livello nazionale delle polizie municipali.

“La formazione esige di essere univoca a tutti i livelli segmentari sul piano nazionale”

La conoscibilità ed esigibilità delle competenze implica, poi, di per sé la possibilità di abbandonare i rapporti pattizi tra Stato ed enti locali per definire le rispettive aree di intervento, potendo definire nelle opportune sedi istituzionali le strategie di azione condivisa con lo scambio di competenze e conoscenze utili di volta in volta.

Queste le grandi linee che hanno trovato la premessa in righe e righe di motivazioni, che solo in questa misura possono essere descritte all'interno di un "pezzo" da pubblicare su una rivista (ancorché "molto" specializzata, per una platea "molto" specializzata), ma che, intanto, possono rappresentare il telaio di riferimento, per uscire dalla logica in merito al soggetto Polizia Locale, che continua a imbrigliarsi e annodarsi su percorsi sempre uguali e "impigriti" su se stessi, in buona sostanza senza uscire da uno schema binario: entrare nelle forze di polizia o assimilarsi in modo ancillare a queste? Senza curarsi di essere soggetto autonomo anche nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza. Autonomia che solo una normativa costruita per delineare e disciplinare un sistema di sicurezza, dove le polizie locali esercitano il loro ruolo di competenza integrate in maniera organica con le Forze di polizia dello Stato, può sostenere.

Sarebbe ora di pensare: I have a dream...I want come true.



di **Marco Andrea SENIGA**

Comandante PM a r.
Componente Comitato Scientifico Scuola
Interregionale Polizia Locale (Regioni Emilia
Romagna, Toscana e Liguria)

LA TUA PUBBLICITÀ QUI!



650

Comandi di Polizia Locale

oltre

1.000

Comuni in tutta Italia

circa

2.500

utenti iscritti alle nostre newsletter

Per la tua pubblicità su **PolMagazine**
marketing@lobepartners.it | 0984 1451557

PolMagazine

DRITTI AL PUNTO

La nuova autorevole rivista
dedicata alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione



CLICCA QUI

Abbonati subito **GRATIS**
e **RICEVI LA RIVISTA** tutti i mesi nel tuo smartphone

Per la tua pubblicità su PolMagazine invia una email a marketing@lobepartners.it